

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Rinnovamento della votazione per il complemento della Giunta del bilancio. — Lettera del deputato Tofano intorno alla stampa dei documenti che lo riguardano — Avvertenze del presidente e dei deputati Chiavarina e D'Ondes-Reggio. — Relazione sull'elezione del collegio di Francavilla. — Irregolarità elettorali, ed altre controversie — I deputati La Farina ed Ara si oppongono alle conclusioni dell'ufficio, per l'annullamento — Queste sono sostenute dai deputati Salaris, relatore, Crispi e Depretis — L'elezione è annullata — Seguito della discussione generale del disegno di legge per l'acquisto della stazione delle ferrovie livornesi a Firenze — Considerazioni, istanze e critiche dei deputati Valerio e Susani — Parole in difesa del ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni del deputato Cini — Parole in difesa del relatore Briganti-Bellini — Approvazione delle prime parti dell'articolo 1 — Aggiunta del deputato Valerio, approvata — Nuove istanze, ed altra aggiunta del deputato Valerio, combattuta dal ministro suddetto, e ritirata — Si approvano tutti i paragrafi dell'articolo — Votazione ed approvazione di questo disegno di legge, e di quello per l'esenzione degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione prescritta nel decreto italico del 3 novembre 1805. — Relazione sul disegno di legge per tassa sulle società industriali e commerciali.

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni: 7847. Mancini Luigi, di Lenola, comune del mandamento di Fondi, provincia di Terra di Lavoro, domanda che suo figlio, posto in carcere per supposte incolpazioni di atti reazionari, venga messo in libertà.

7848. La Giunta municipale di Bari, provincia di Terra di Bari, chiede che la residenza della gran Corte civile, attualmente in Trani, sia stabilita in Bari.

7849. Il presidente della regia Camera d'agricoltura, industria e commercio, in Ancona, comunica alcune osservazioni della medesima intorno alla proposta di legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

7850. La Giunta municipale di Mondragone, provincia di Terra di Lavoro, domanda che il mandamento di Carinola continui a rimanere sotto la giurisdizione del tribunale di Santa Maria, e lo stesso mandamento sia aggregato al circondario di Caserta per la parte amministrativa.

7851. La Giunta municipale di Conversano, provincia di Terra di Bari, nel rappresentare le critiche condizioni economiche in cui trovasi quel comune, fa istanza per ottenere, a sussidio delle tenui sue risorse, una parte dei molti beni appartenenti agli ordini religiosi non ha guari soppressi.

7852. La Giunta comunale di Cambiò, provincia di Pavia, domanda che la Camera sospenda per ora ogni deliberazione sul progetto di legge col quale quel comune sarebbe aggregato a Cairo, mandamento di Pieve del Cairo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Vennero presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Dal sindaco di Napoli, 40 copie del resoconto e dello statuto degli asili infantili aperti in quella città;

Dal prefetto della provincia di Brescia, due esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale relativi alle due Sessioni del 1861;

Dal signor barone Vincenzo Caprara, da Napoli, 10 esemplari d'un suo scritto intitolato: *La dottrina cristiana ed il potere temporale*.

DELLA CROCE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Della Croce ha la parola sul sunto delle petizioni.

DELLA CROCE. Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione segnata al numero 7846.

Si tratta di un tale Giovanni Battista Mancini, da Lenola, mandamento di Fondi, imputato di cospirazione contro lo Stato, e da circa otto mesi la compilazione del processo non si prosegue dall'autorità giudiziaria, di che duolsi lo stesso imputato. O l'imputazione è fondata, ed il debito della giustizia debb'essere tosto soddisfatto, o l'imputazione non è fondata, e non è minor debito di giustizia che l'imputato riabbia la sua pace e la sua tranquillità.

(È ammessa l'urgenza.)

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Rivolgo la preghiera alla Camera di aver la compiacenza di decretare d'urgenza la petizione registrata al numero 7848, colla quale il Consiglio municipale della città di Bari, mentre rende grazie al Governò del Re per lo stabilimento di un tribunale, richiama l'attenzione del Parlamento ad esaminare se nella città medesima non dovrebbe essere stabilita una sede di Corte d'appello.

(È ammessa l'urgenza.)

PRESIDENTE. Siccome la Camera non sarebbe ancora in numero, si procederà all'appello nominale, e questo appello servirà eziandio per la nuova votazione per la nomina dei sei commissari del bilancio di cui nella votazione di ieri nessuno ha conseguito la maggioranza voluta dalla legge.

Darò lettura del nome di quelli che hanno ottenuto mag-

gior numero di voti, come ciascun deputato avrà veduto dall'elenco inserito nella terza pagina delle schede che furono distribuite.

Le schede deposte furono 243. La maggioranza è di 122.

Hanno riportato il maggior numero di voti i signori Finzi che n'ebbe 102, Galeotti 89, Vacca 88, Mischi 80, Fenzi 79, Cugia 75, Bixio 66, Crispi 62, Casaretto 58, De Luca 57, Brignone 45.

Oltre a questi vengono susseguentemente i signori Susani che riportò voti 41, De Cesare 40, Zanardelli 40, Capriolo 32, Costa Antonio 27, Jacini 27, Torrigiani 21.

Altri voti andarono dispersi su varii candidati; occorre dunque rinnovare la votazione per tutti i sei commissari. (*Segue l'appello nominale*)

L'urna rimane aperta per ricevere le schede dei deputati che sopraggiungeranno.

Il deputato Mattei scrive chiedendo per motivi di servizio pubblico un congedo di dieci giorni.

(È accordato.)

LETTERA DEL DEPUTATO TOFANO.

PRESIDENTE. Il deputato Tofano scrive:

« Torino, 28 gennaio 1862.

« Onorevolissimo signor presidente,

« Si sono pubblicati i documenti che mi riguardano, e benchè tra essi non trovi il rapporto ministeriale che conteneva le ragioni per le quali fui dispensato dalla mia carica, pur non meno di ciò lagnanza, poichè quel rapporto è noto a me ed a moltissimi.

« Darò breve risposta in istampa a detti documenti per mostrare l'assurdità delle bugiarde assertive dei signori Canofari e Silvestri, e per mostrare che nella mia supplica al Borbone io non manca ai miei doveri di cittadino, non abiurai i miei principii politici, nè disertai dai doverosi precetti di probità.

« E poichè la Camera, per votato il 16 corrente, dovrà intrattenersi novellamente su tale dispiacevole incidente, la pregherei disporre in modo che a ciò si devenga dopo la pubblicazione della mia risposta ai documenti. Vivo certo che tanto da lei, quanto dai deputati tutti sarà accolta questa mia preghiera.

« Mi creda, » ecc.

CHIAVARINA. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza non potrebbe proporre ciò che qui domanda il deputato Tofano, poichè non è esatto che la Camera nella sua tornata del 16 corrente abbia deliberato di nuovamente intrattenersi su tale incidente. Essa in quel giorno non ha fatto altro che adottare la semplice proposta seguente:

« La Camera ordina la pubblicazione dei documenti relativi al deputato Tofano, e passa all'ordine del giorno. »

Tanto era mio debito di avvertire per accertare il fatto.

Chi ha chiesto di parlare?

CHIAVARINA. Avea chiesto di parlare precisamente per fare l'osservazione ora opposta dall'onorevole signor presidente, per avvertire cioè che nella seduta del 16 corrente la Camera non ha fatto altro che ordinare la stampa dei documenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Io voleva dire lo stesso. È cosa che balza agli occhi di tutti.

VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI FRANCAVILLA.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola per riferire sull'elezione del collegio di Francavilla.

SALARIS, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del signor Interdonato Pietro a deputato del collegio di Francavilla.

Questo collegio, composto di cinque sezioni, Francavilla, Ali, Taormina, Savoca e Galati, conta 1478 elettori iscritti.

Intervennero alla prima votazione 1206 elettori. Il risultato si fu che il signor Interdonato riportò voti 444, l'avvocato Cacopareto 236, Pancaldo Emanuele 234, Micone Mariano 203, ed 86 voti andarono dispersi.

Si procedette alla votazione di ballottaggio, alla quale presero parte 1161 elettori, ed ottenne 637 voti il signor Interdonato e voti 503 il signor Cacopareto; due schede furono ritenute nulle. L'ufficio elettorale della sezione principale proclamò eletto deputato il signor Interdonato.

Nell'esame degli atti di questa elezione l'ufficio VI ebbe a notare gravissimi difetti di formalità e di sostanza.

Osservò anzitutto che si procedette allo spoglio dei voti della prima votazione senza la presenza dei presidenti o di membri degli uffici elettorali delle sezioni secondarie. Ma, fatto lo spoglio in modo irregolare, omise di proclamare il nome dei candidati fra quali doveva seguire la votazione del ballottaggio.

Infatti manca affatto, fra tutte le carte trasmesse, il processo verbale dello spoglio dei voti e della proclamazione del ballottaggio.

Risulta ancora che alla votazione del ballottaggio non prese parte la sezione di Galati, per non essere stata questa sezione resa avvertita del giorno in cui il ballottaggio dovea seguire.

Non tacerò alla Camera che due ricorsi furono inviati per l'annullamento di quest'elezione. Uno è firmato da 72 elettori, e vidimato dalla Giunta municipale di Messina; ma, siccome questi elettori appartenerebbero a' comuni di Pezzolo e di Giampileri, e con la scorta della tabella annessa alla legge elettorale questi comuni nulla hanno da vedere col collegio di Francavilla, l'ufficio VI opinò di non doversi tener conto di cotesto ricorso.

L'altro è degli elettori di Galati, le firme dei quali legalizzate, fu preso in considerazione dall'ufficio VI, poichè senza propria colpa questi elettori sarebbero stati privati dell'esercizio del loro diritto elettorale.

Sorgeva pur dubbiezza in seno all'ufficio VI sulla eleggibilità del signor Interdonato, professore in un'Università dello Stato, avvegnachè fosse al completo il numero de' professori ammessi alla Camera dei deputati. L'ufficio riteneva nulla l'elezione di Francavilla per questo motivo.

Ma soprattutto fermò l'attenzione dell'ufficio il lungo intervallo che passò dalla prima alla seconda votazione di ballottaggio.

Infatti, il collegio di Francavilla fu convocato per il giorno 21 dell'aprile 1861, ed il ballottaggio dovea seguire il giorno 28 dello stesso mese.

Se non che, non avendo avuto luogo la seconda votazione nel giorno fissato del 28 aprile, fu con regio decreto fissato il giorno 29 di giugno, e poco dopo con altro decreto reale, non seguita la votazione nel giorno 29 di giugno, si fissava per il ballottaggio il giorno 21 del successivo luglio.

L'ufficio ha veduto in questi decreti la più manifesta vio-

lazione dell'articolo 92 della legge elettorale. Le parole dell'articolo citato sono chiare e precise, e l'intervallo fra la prima e la seconda votazione non può mai esser maggiore di giorni otto.

Questa prescrizione è conveniente, anzi necessaria; poichè la elezione, anche seguita in due votazioni, dev'essere un atto solo, nè potrebbe dirsi un atto solo, unico, se l'intervallo fosse di tre mesi, come lo fu in questa elezione.

Il fatto poi risulta dalla stessa risposta del signor ministro dell'interno di cui darò lettura alla Camera:

« Essendo stati domandati al prefetto di Messina gli schiarimenti chiesti da codesto ufficio di Presidenza della Camera dei deputati sull'elezione del collegio di Francavilla, come annunziato al medesimo con nota ministeriale del 26 dicembre prossimo passato 1861, il ministro ha ricevuto dal detto prefetto un telegramma del tenore seguente:

« Ebbi finalmente dal sotto-prefetto di Castoreale il seguente telegramma: votazione in Francavilla seguita il 21 aprile; ballottaggio non poté aver luogo il 28, perchè verbali delle sezioni arrivati all'ufficio principale dopo quel giorno. Fu giocoforza rimandarlo al 29 giugno; ma il decreto d'autorizzazione alla convocazione per detto giorno arrivato troppo tardi, per cui la necessità di rimandare il ballottaggio ad altro giorno, che per decreto reale venne fissato il 21 luglio. »

La Camera dal contenuto di questa risposta del ministro ben vede che è pur troppo vero che la prima votazione seguì il 21 di aprile, e che il ballottaggio non poté seguire che il giorno 21 luglio, quindi tre mesi dopo la prima votazione.

L'ufficio, vedendo in quest'atto una trasgressione dell'articolo 92 della legge elettorale, vi propone per mio mezzo l'annullamento di questa elezione.

LA FARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato La Farina ha facoltà di parlare.

LA FARINA. Debbo dire prima di tutto che mi sfuggirono molte parole dell'onorevole relatore; ma, se ho ben compreso i fatti che sono stati narrati, parmi non sia il caso di violazione dell'articolo 92 della legge elettorale. Bisogna conoscere alcune circostanze di fatto per vedere quali furono le ragioni per le quali quest'elezione di ballottaggio dovette essere così lungamente ritardata.

Comincio col dichiarare che il collegio elettorale del quale si tratta è uno dei peggiori divisi che ci siano nelle provincie siciliane; ci sono delle montagne che s'interpongono tra comuni e comuni, con istrade di una grande difficoltà di fran-sito, specialmente in certe stagioni.

Ora è dimostrato che, fatta la prima votazione, non si poté arrivare a tempo per la seconda votazione. Ci fu quindi una assoluta necessità di dover rimettere il ballottaggio ad un altro giorno.

Venne adunque un decreto reale che fissava ad un altro giorno il ballottaggio. Ma, stante le gravissime difficoltà di corrispondenza, per gl'inciampi che si trovano sempre allorchè una disposizione del Governo centrale doveva andare alla luogotenenza, e dalla luogotenenza al Governo provinciale, e dal Governo provinciale ai comuni, ne seguì che, quando arrivò il secondo decreto reale, non si era più in tempo di passare al ballottaggio, imperocchè il decreto reale arrivò precisamente alla vigilia del giorno in cui il ballottaggio avrebbe dovuto aver luogo. Si fu quindi per la seconda volta nell'impossibilità assoluta di procedere a questo ballottaggio, e fu ineluttabile necessità d'ancora trasportarla ad un terzo giorno, e fu in questo terzo determinato giorno

che effettivamente poté compiersi la votazione, poté compiersi il ballottaggio.

La disposizione dell'articolo 92, presa alla lettera, non ci è dubbio che sta contro la regolarità di quest'elezione; imperciocchè esso dice che l'intervallo tra l'una votazione e l'altra non possa mai essere maggiore di otto giorni; ma, quando si voglia esaminarne lo spirito, si vedrà che questo è un freno che la legge elettorale ha messo al potere esecutivo, imperocchè non volle che il potere esecutivo tra l'una votazione e l'altra avesse un tempo maggiore onde esercitare la sua influenza.

Ma, quando la seconda votazione non può aver luogo per un fatto materiale superiore alla volontà degli uomini, dovremo noi dire che il collegio dovrà rimanere privo del suo deputato? Giacchè, o signori, io vi farò osservare che il collegio di Francavilla non fu mai rappresentato a questo Parlamento, appunto per le immense difficoltà che s'incontrano nel poter riunire i votanti, e specialmente in occasione di ballottaggio, per la difficoltà di poter arrivare a tempo.

Io non nego dunque che la legge nella sua lettera sia stata violata, ma non mi pare che ne sia stato violato lo spirito. E tanto più insisto in quest'idea, inquantochè il suo spirito non è stato quello di voler segnare questo limite agli elettori, bensì di volerlo segnare al Governo.

Ora, quale sarebbe stata la condizione di questo collegio? La prima votazione ebbe luogo; al ballottaggio non si poté addivenire, e non per colpa degli elettori. Chi aveva la facoltà di convocare un'altra volta gli elettori per il ballottaggio? Certo il potere esecutivo. Dunque non si poteva far altro che prorogare il giorno del ballottaggio.

Ora, chi conosce come furono fatte le elezioni nelle provincie meridionali, sa che di queste irregolarità di forma ne avvennero a migliaia, parte per l'inesperienza degli elettori, che per la prima volta si trovavano ad esercitare il diritto elettorale, parte per le difficoltà di riunire gli elettori medesimi.

Certo queste irregolarità non sono da doversi passare senza una qualche osservazione da parte del Parlamento, ma effettivamente esse non possono annullare l'elezione, tanto più se si osserva nel caso speciale la grandissima maggioranza di voti che riportò il candidato, il quale ebbe grande preminenza di voti tanto nella prima che nell'altra votazione.

Io credo dunque che la Camera potrebbe, in una questione che mi pare assolutamente di forma, passar oltre e non attenersi alle conclusioni dell'ufficio VI.

SALARIS, relatore. In risposta all'onorevole La Farina, dirò che l'ufficio cui ho l'onore di appartenere ritenne violata la disposizione dell'articolo 92 della legge elettorale, e per questa considerazione precipuamente opinò per l'annullamento della elezione seguita nel collegio di Francavilla. Ma egli avrà pure udito dalla mia relazione che l'ufficio stesso ritenne nulla cotesta elezione per altre irregolarità ancora commesse, irregolarità tutte di grande momento.

Fra queste l'omissione della proclamazione del nome dei due candidati fra i quali dovea seguire il ballottaggio.

Dissi ancora come l'ufficio della sezione principale procedesse allo spoglio generale dei voti senza l'intervento dei presidenti delle altre sezioni, anzi senza che le altre sezioni fossero rappresentate da alcuno dei membri degli uffizi rispettivi.

Ognuno quindi vede che le conclusioni da me enunciate non fondavansi esclusivamente sulla violazione dell'articolo 92 della legge elettorale.

Ma, o signori, se non erro, io facea pur cenno d'altro motivo, chiedendo l'annullamento di questa elezione.

Non tacea che il signor Interdonato è professore in una Università dello Stato, e che al tempo della di lui elezione il numero dei professori era al completo in Parlamento, e che anzi la Camera dovette procedere al sorteggio annullando le elezioni di alcuni professori, perchè il numero eccedeva il prescritto dalla legge.

LA FARINA. Domando la parola.

SALARIS, relatore. Quindi anche per questa ragione la elezione del signor Interdonato dovrebbe ritenersi nulla, come nulla la ritenne l'ufficio VI, le cui conclusioni difendo con preghiera alla Camera di accoglierle.

PRESIDENTE La parola è al deputato La Farina.

LA FARINA. Alla seconda quistione messa avanti dall'onorevole relatore riguardo all'ufficio di professore dell'onorevole Interdonato, io non ho che un'osservazione ad opporre.

I professori delle Università sono eleggibili; la Camera solamente non può riceverne che un dato numero determinato dalla legge elettorale.

Importa di non confondere l'eleggibilità col diritto di sedere nella Camera.

Quando il professore Interdonato fu rieletto, è vero che il numero dei professori che possono sedere nella Camera era compiuto; ma quando la elezione del professore Interdonato viene all'esame della Camera, il numero dei professori che qui siedono (avendo noi avuta la sventura di perdere uno dei nostri colleghi) non è al completo. Quindi c'è un posto che può essere occupato benissimo dall'onorevole Interdonato.

Se il professore Interdonato avesse occupato uno di quegli impieghi che rendono ineleggibile, allora l'argomentazione dell'onorevole relatore sarebbe giusta; ma il professore Interdonato occupava uno di quegli impieghi che rendono eleggibile, anzi che rendono eleggibile eccezionalmente sugli altri impieghi. Solamente la legge elettorale ha fissato il numero dei professori che possono sedere in questa Camera, e s'egli non avesse qui trovato un posto di professore ancora vacante, non poteva intervenire, e restava annullata la sua elezione; ma, trovandosi in questa Camera ancora un posto di professore, io credo benissimo ch'egli possa essere ammesso tra noi.

Quanto alle mancanze di forme nella seguita elezione, io convengo pienamente coll'onorevole relatore che ve ne sono molte, a quanto sento, a riferire; ma io fo appello alla Camera, e la prego a rammentarsi che in altre elezioni delle medesime provincie, quando si sono verificate delle mancanze di pura forma non essenziali, essa ha compreso che per un paese posto in condizioni così eccezionali e difficili per le elezioni, paese in cui inoltre è la prima volta che gli elettori usano del loro diritto elettorale, bisognava essere molto indulgente, e lo fu nella sua saviezza per molti casi di violazione di semplici forme. Io spero che vorrà essere del pari indulgente nell'elezione di cui si tratta.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Crispi.

CRISPI. Sembra strano come dinanzi ad una completa violazione degli articoli della legge elettorale si voglia assolutamente ritenere valida l'elezione del collegio di Francavilla.

L'onorevole preopinante ha dovuto ricorrere a delle scuse anzichè a delle ragioni, onde difendere il signor Interdonato. Egli cominciò con darci una descrizione del collegio di Francavilla e ci disse che per le cattive strade, per le montuosità

e per le immense difficoltà fisiche era malagevole la riunione ne' tempi voluti dalla legge degli elettori delle varie sezioni.

In verità questo attacco alla circoscrizione territoriale di un collegio elettorale della Sicilia non l'aspettava dal suo autore. Avrei immaginato che l'onorevole preopinante, cui si deve la ripartizione della Sicilia in gruppi elettorali, fosse venuto a dirci di avere accuratamente studiato la topografia della sua provincia nella, o per lo meno si fosse astenuto dall'accusare sè stesso nella sua fattura.

Me le alligate difficoltà non sono ragioni; sono un pretesto. La legge dice chiaramente che l'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Dirò quindi che il voler dividere in questa occasione lo spirito dalla lettera della legge è un'ingenua maniera di difendere l'elezione di Francavilla. Lo spirito non può essere se non quello stesso che risulta dalla lettera. Il legislatore ha voluto che nel termine stabilito l'elezione fosse compiuta, per evitare tutte quelle maliziette e, direi anche, tutti quegli intrighi che possono suscitarsi in simili casi.

Io ignoro la forza maggiore accennata dal relatore, che non permise si facesse il ballottaggio il 28 aprile, siccome era stato disposto col primo decreto di convocazione, e su ciò chiamerei uno schiarimento dall'onorevole Salaris.

Meno il caso d'una guerra civile, come talvolta avvenne in qualche collegio del Napoletano, d'un terremoto, o di un avvenimento che non dipenda dalla volontà degli uomini, io non ne vedo alcun altro che possa dispensare dalla esecuzione della legge.

Ma a questo proposito il signor La Farina ci ricordava che la Camera è stata indulgente in altri casi, massime per le elezioni delle provincie meridionali, dove, per l'ignoranza e la poca pratica delle cose elettorali, a migliaia si commisero le irregolarità.

La Camera vede che la frase è un po' esagerata. Quando in quarantotto collegi, per esempio, della Sicilia, a migliaia fossero state le irregolarità, neanch'uno dei deputati nominati da quelli potrebbe regolarmente, deguamente sedere in quest'Assemblea.

Se non si tenne conto di qualche irregolarità al principio della Sessione, la Camera però vede benissimo che coteste non furono nè migliaia, nè della gravità di quelle che si riscontrano in quest'occasione.

Ma c'è di più.

Quando il signor Interdonato fu eletto dal collegio di Francavilla egli era professore. L'onorevole La Farina si appoggia ora all'articolo 97 della legge elettorale, dicendo che non si tratta d'ineleggibilità, giacchè i professori, secondo quell'articolo, sono eleggibili. Ma il signor La Farina ha letto la legge a metà; egli avrebbe dovuto scorrere coll'occhio qualche altra linea fino all'articolo 100, dove è detto che:

« Quando il numero degli impiegati è completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle. »

Che fosse completo il numero dei professori nel giorno in cui avvenne la elezione del signor Interdonato, lo stesso onorevole signor La Farina ve lo ha dichiarato. Se non che egli crede trionfare nel proprio assunto, dimostrando che il numero predetto diventò incompleto prima che la Camera procedesse a verificare l'elezione del suo difeso.

Ora, possiamo noi a forza di legali finzioni rimontare al giorno dell'elezione ed imprimere un carattere di giuridica validità ad un atto che fu allora essenzialmente nullo?

Ma non sono queste due sole le irregolarità, anzi i vizi radicali dell'elezione; voi ne trovate degli altri. Trovate che

una sezione non concorse alla elezione, e che il verbale della proclamazione del ballottaggio non fu mandato dalla sezione principale.

Tutto questo vi deve far persuasi che questa elezione è affetta da vizi intrinseci di flagrante illegalità.

E qui mi permetto di osservare, conchiudendo, che quella che agitiamo non è quistione nè di destra, nè di sinistra, ma di costituzionalità, alla quale dobbiamo stare scrupolosamente attaccati.

Io prego quindi la Camera che non voglia per facile concoscenza dichiarare valida una elezione completamente nulla, ma in quella vece approvare le conclusioni della Commissione.

SALARIS, relatore. L'onorevole Crispi ha già in parte risposto alle obiezioni del deputato La Farina.

Niuno nega l'eleggibilità de' professori delle Università; ma allorchando il numero di essi ammesso alla Camera è completo, l'elezione del professore è nulla. Molto opportunamente l'onorevole Crispi richiamava il deputato La Farina alla lettura del penultimo alinea dell'articolo 100 della legge elettorale. Credo che la risposta sia decisiva e tolga il proposito d'ogni replica al deputato La Farina.

Potrei però far osservare all'onorevole La Farina che, se si ammettesse la teoria da lui propugnata, ne seguirebbe che i professori colpiti dal sorteggio siano tuttora deputati, ma che per ragione del numero non abbiano solamente il diritto di sedere nella Camera; ma la legge prescrive che le elezioni colpite dal sorteggio siano annullate ed i collegi elettorali riconvocati.

Inoltre, se i professori colpiti dal sorteggio prima dell'elezione del signor Interdonato si ritenessero deputati e si vietasse loro solamente di sedere in Parlamento, giustizia vorrebbe allora che uno di quelli si chiamasse alla Camera prima del signor Interdonato, perchè sarebbe prima di tempo, e quindi più forte in diritto.

Tutto ciò osserverà benissimo il signor La Farina che sarebbe una vera assurdità.

È senza dubbio da ritenersi che siano nulle le elezioni di professori allorchando il numero di questa categoria d'impiegati è al completo.

Ma mi pare d'altronde inutile ogni ulteriore parola a fronte della più esplicita prescrizione della legge. L'onorevole La Farina non nega che per il lungo intervallo frapposto tra la prima e la seconda votazione vi sia stata violazione dell'articolo 92 della legge elettorale; ma egli dice che la rigorosa applicazione della legge non conviene, quando il termine o, dirò, l'intervallo si dovette prolungare per forza maggiore.

Io credo che in materia di elezioni la legge debba sempre rigorosamente applicarsi per la maggior guarentigia degli atti elettorali, e la prescrizione poi di cui è questione anche con maggior rigore, perchè un lungo intervallo, al tempo stesso che apre il campo ad intrighi, non consente che possa ritenersi l'elezione un atto solo.

L'onorevole Crispi mi chiedeva uno schiarimento: chiedeva il motivo per il quale il ballottaggio non seguisse il giorno 28 aprile 1861.

Dai documenti esaminati non apparirebbe questo motivo, cioè qual sia stata questa forza maggiore, che abbia servito d'ostacolo alla votazione di ballottaggio. Si può però apprendere dal telegramma del sotto-prefetto di Castoreale, concepito in queste parole:

« Elezione in Francavilla, seguita il 21 aprile: ballottaggio non poté aver luogo il 28, perchè i verbali delle sezioni arrivati all'ufficio principale dopo quel giorno. »

Ignoro veramente se la trasmissione de' processi verbali delle sezioni secondarie all'ufficio della sezione principale sia stata ritardata da forza maggiore; ma è fuor di contrasto che, pervenendo i suddetti processi verbali dopo il giorno 28 aprile alla sezione principale, per forza maggiore non poteva seguire il ballottaggio nel giorno 28 aprile.

Convengo col preopinante che, per agire regolarmente, sarebbe stato il caso d'una nuova convocazione del collegio elettorale per una novella votazione; ma ciò non fu fatto, e quindi io insisto nelle conclusioni dell'ufficio VI per l'annullamento di questa elezione.

ARA. Io credo che non sia in alcun modo applicabile al caso l'articolo 92 invocato dall'onorevole relatore a sostegno delle sue conclusioni. L'articolo 92 non riguarda che i casi ordinari; e in questi il Ministero, trattandosi di nuova convocazione, non può per il ballottaggio stabilire un tempo maggiore di otto giorni dalla prima votazione.

Ma qui lo stesso relatore ammette non trattarsi di casi ordinari, bensì di un caso affatto eccezionale, poichè si tratta di un caso in cui non poté aver luogo nel giorno fissato il ballottaggio; la ragione per cui non ebbe luogo il ballottaggio fu perchè non si conoscevano ancora i risultati della votazione, e, non conoscendosi i nomi, non sapendo su chi doveva aver luogo il ballottaggio, questa votazione non poté aver luogo il giorno fissato.

Trattandosi dunque di convocazione straordinaria, non vi ha dubbio, e lo ammette il relatore della Commissione, che il Ministero doveva fare un nuovo decreto per questa convocazione. L'unica quistione si è se questo decreto doveva portare semplicemente il termine di otto giorni, oppure poteva fissarsi un termine oltre i giorni otto. Ora, dal momento che non è applicabile l'articolo 92, che è l'articolo che stabilisce gli otto giorni di distanza nei casi ordinari, non sussiste neppure quell'obbligo nel Ministero di dover fissare semplicemente otto giorni. Io ritengo poi nel caso attuale essere indispensabile l'ammettere che il Ministero possa, quando non ha luogo il ballottaggio nel giorno fissato, per decreto stabilire il ballottaggio, e non una nuova votazione; e la ragione, a mio senso, è semplicissima. Quando due persone hanno ottenuto nella prima votazione il diritto di essere messe in ballottaggio, hanno un diritto acquisito e nessuno può spogliarli di questo diritto. Ora, se realmente non si ammettesse un altro decreto pel ballottaggio, ne potrebbe venire la conseguenza che gli interessati a combattere un'elezione potrebbero far nascere violenze appunto perchè nel giorno fissato non abbia luogo il ballottaggio, ed allora uno che ha già diritto di essere ammesso al ballottaggio, essendo scorso il giorno stabilito dal decreto, non potrebbe godere di questo diritto.

In conseguenza, trattandosi di dare una interpretazione la quale non urta niente affatto colla legge elettorale, trattandosi poi di un'elezione dove vi è un gran numero di elettori i quali hanno espresso il loro voto, io sono per la convalidazione dell'elezione.

SALARIS, relatore. Brevissima credo possa essere la mia risposta al deputato Ara.

Egli diceva che male a proposito s'invocava l'annullamento di quest'elezione per il prescritto dell'articolo 92 della legge elettorale; poichè il fatto d'un regio decreto, che prolungava l'intervallo fra una votazione e l'altra, in alcun modo potrebbe essere imputabile agli elettori del collegio di Francavilla.

Io dichiaro d'essere convinto che la disposizione dell'articolo 92 citato è assai opportunamente invocata, e dichiaro altresì che ad unanimità l'ufficio VI riteneva la nullità di que-

st'elezione per la violazione della suddetta disposizione dell'articolo 92 della legge elettorale.

Se al potere esecutivo fosse lecito infatti prolungare l'intervallo del tempo che deve passare fra la prima e la seconda votazione, io non saprei qual significato attribuire al secondo alinea del citato articolo 92; esso non sarebbe che vuoto di senso. La legge ha imposto però un termine, e questo termine dev'essere osservato.

Allorquando la votazione del ballottaggio per qualunque motivo non poté aver luogo, non era nell'arbitrio del potere esecutivo con altro regio decreto fissare altro giorno per la seconda votazione, ma si doveva riconvocare *ex integro* il collegio e procedere ad una novella elezione.

Ma ciò ripugna all'onorevole deputato Ara, perchè in questo modo, egli dice, si sarebbero violati i diritti acquisiti de' due candidati che riportarono più voti nella prima votazione.

Invero non credo sia facile al deputato Ara la dimostrazione di questi diritti acquisiti; ed egli mi permetterà ch'io ritenga che il diritto acquisito si ha solamente dopo compiuta l'elezione. Ora non rivocherà in dubbio il deputato Ara che l'elezione non può dirsi compiuta quando deve seguire la votazione del ballottaggio.

Ma si ammettano nel senso del deputato Ara questi diritti acquisiti; quando si riterranno acquisiti? Io credo allora solamente che la votazione sia stata regolarmente fatta senza violazione della legge che la regola.

Ora, furono osservate le formalità della legge in questa elezione? Il deputato Ara non può esserne persuaso, e, da quanto fu detto, la Camera può convincersi che le formalità furono tutte violate, e che per conseguenza in questo caso, ammessa ancora la teoria dell'onorevole Ara, niuno avrebbe da vantare dritti acquisiti.

Ma il deputato Ara soggiunge: la violazione dell'art. 92 della legge elettorale non è imputabile agli elettori di Francavilla. Ciò è verissimo, nè dissi mai altrimenti. Ma che per ciò?

Io non dirò: la legge fu violata, dunque la colpa è degli elettori; ma dirò bene: la legge fu violata, dunque l'elezione è nulla. Ecco la conclusione del VI ufficio, ch'io propongo alla Camera di accettare.

DEPRETIS. Io sostengo che quest'elezione debb'essere evidentemente dichiarata nulla. Per verità, se non venisse annullata un'elezione come questa, io non so che giudizio dovremmo portare sull'efficacia delle disposizioni che si contengono nella legge elettorale; imperocchè chi voglia rianzare colla mente tutte quante le prescrizioni della legge elettorale, non ne trova di applicabili ad un caso concreto, che siano più chiare, più esplicite di quelle indicate dall'onorevole relatore e dal deputato Crispi per conchiudere all'annullamento dell'elezione.

L'onorevole La Farina diceva che qui si tratta di un caso di forza maggiore; l'esecuzione della legge in questo caso fu impossibile, perchè la topografia e la legge sono fra di loro in contrasto. Io rispondo che sappiamo tutti che cosa si fa in questi casi, quando cioè in pratica si trovano degli ostacoli all'esecuzione d'una legge: si modifica la legge e si rende possibile, ma non s'interpreta in un modo interamente arbitrario, sotto pretesto più o meno infondato della impossibilità ad eseguirla.

L'onorevole Ara poi faceva una distinzione; egli diceva che l'articolo 92 della legge elettorale non contempla che i casi ordinari; che questo è invece un caso straordinario, al quale l'articolo 92 non può riferirsi.

Mi perdoni l'onorevole Ara, ma io veramente non veggio che l'articolo 92 contempra solamente i casi ordinari; esso si esprime in termini generali e non fa distinzioni. La legge adunque non distingue, e l'onorevole Ara, che è un egregio giureconsulto, sa che, quando non si fanno distinzioni nella legge, non è permesso a noi di farle.

La legge, ripeto, in termini generali prescrive una formalità essenziale, e la distinzione non regge.

Ma poi pei casi straordinari che cosa sostituisce all'articolo 92 l'onorevole Ara? Trova egli un'altra disposizione della legge? Nella legge c'è nulla. Che cosa adunque si sostituisce alla legge? L'onorevole Ara alla legge sostituisce l'arbitrio del Governo. Ora nella legge elettorale, in una legge organica, in una legge che è il fondamento della vita costituzionale di un paese, mi permetta l'onorevole Ara di osservargli che l'espedito da lui suggerito è il peggiore degli espedienti che si possano immaginare.

Ma, diceva l'onorevole Ara, quelli che hanno ottenuto maggiori voti nella prima votazione hanno acquistato dei diritti, e questi diritti non si possono pregiudicare col non ammettere che possa rimandarsi la votazione di ballottaggio. Io osservo che i diritti si acquistano sul fondamento della legge; ma, quando la legge è violata, nessuno può acquistare un diritto sopra una violazione della legge.

Qui la legge fu evidentemente violata, perchè la prescrizione della legge è assoluta e generale; dunque nessuno può credersi pregiudicato in un proprio diritto. Nè vale il dire: nasceranno delle violenze, degl'inconvenienti. Se vorremo ammettere che, quando nell'esecuzione d'una legge sorgono inconvenienti, il Ministero possa provvedere, noi sovvertiremo ogni competenza dei grandi poteri dello Stato. Se c'è un vizio nella legge, la legge sia corretta; ma, finchè la legge esiste, il regolo a cui dobbiamo attenerci è la legge stessa, e non altro.

Io poi non potrei ammettere nemmeno quello che si diceva che il Ministero avrebbe il diritto di riconvocare il collegio onde provvedere perchè le operazioni elettorali non rimanessero incompiute o senza effetto.

Io non lo credo, o signori; questa sarebbe anzi una teoria pericolosissima, perchè si darebbe al potere esecutivo la facoltà di giudicare sull'irregolarità di una elezione. Qualunque sia il vizio delle operazioni elettorali, è la Camera che deve esaminare se la legge fu osservata e se l'elezione fu fatta conformemente alla legge. Se l'elezione fu irregolare, se le operazioni contengono vizi essenziali, la Camera, la Camera sola deve pronunciare l'annullamento.

Questo dico quanto all'applicazione dell'articolo 92 della legge.

Evvi poi altro argomento per ritenere l'elezione come nulla, argomento che è egualmente decisivo, ed è questo che, quando l'onorevole Interdonato fu eletto, egli era inleggibile.

L'articolo 100 della legge elettorale dice che, quando il numero degl'impiegati è completo, le nomine d'impiegati che si facciano sono nulle.

Notate l'espressione della legge: essa dice che tali nomine sono nulle, cioè viziate di nullità fino dalla loro origine. Questo è il senso della legge. Ora, a quell'epoca il numero degl'impiegati ai quali apparteneva, ed ai quali deve ascrivarsi necessariamente l'onorevole Interdonato, era completo.

Dal momento che la legge stabilisce che non possa sedere nella Camera che un numero determinato di professori, tutti gl'impiegati di quella categoria, che sono nominati quando

il numero dalla legge fissato è completo, non possono essere ammessi, anzi la loro nomina è evidentemente nulla.

Ebbene, se il professore Interdonato era ineleggibile, basta questo solo vizio per annullare l'elezione. Se noi accettassimo una diversa opinione, che cosa potrebbe avvenire? Avverrebbe che, mentre annulliamo delle elezioni, cioè priviamo della deputazione degli onorevoli nostri colleghi regolarmente eletti, ma che per eccesso del numero della categoria d'impiegati alla quale appartengono sono assoggettati al sorteggio, e per tal modo esclusi dal Parlamento, ammetteremo poi nella Camera degli altri impiegati della loro stessa categoria, che si trovano nella stessa loro condizione, ma che non possono avere priorità di diritto, non avendo priorità di tempo.

Fer questi motivi parmi che questa elezione, la quale del resto è accompagnata da altre irregolarità, pel rispetto che dobbiamo alle nostre istituzioni, debba essere annullata.

Nè vale un ultimo argomento che addusse l'onorevole La Farina, cioè della maggioranza grandissima ottenuta nel collegio di Francavilla dall'onorevole Interdonato. Vorrebbe egli forse stabilire, l'onorevole La Farina, una distinzione tra le elezioni che sono fatte a grande e quelle che riescono a piccola maggioranza? Il numero degli elettori può dispensare dall'osservanza della legge? Ognuno vede che quest'argomento non regge, anzi esso serve a confortarci piuttosto ad acconsentire più volentieri a che la elezione sia annullata; perchè, se esiste veramente nel collegio di Francavilla questa grandissima maggioranza a favore dell'onorevole Interdonato, se l'opinione pubblica di quel collegio è a lui così sovrabbondantemente favorevole, e se egli desidera di venire a sedere fra noi, egli sarà facilissimamente e regolarmente rieletto, ed allora noi avremo il piacere di vederlo in questo Parlamento, ma non avremo il dolore di vedere violata una delle leggi fondamentali del regno.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

ARA. Io non intratterrò la Camera relativamente all'ultimo argomento stato addotto dall'onorevole Depretis, cioè relativamente al vedere se il signor Interdonato non fosse eleggibile il giorno in cui ebbe luogo l'elezione.

Io credo che vi sia una distinzione semplicissima da fare. L'eleggibilità non si può mettere in dubbio relativamente ai professori, è solamente l'ammissibilità, e questa si deve esaminare allorchando l'eletto debb'essere ammesso in questa Camera.

Io m'intrattengo semplicemente sull'altra questione; ma anche riguardo ad essa non entrerò in lungo ragionamento, in quanto che la Camera quest'anno si è già occupata dello stesso argomento che fu discusso qui e definito nel senso da me sostenuto. Io accenno all'elezione del collegio di Caltanissetta, e la discussione ebbe luogo in questo recinto il giorno 18 giugno 1861.

Si trattava di vedere se, dopo seguita la votazione, siccome non ebbe luogo nel giorno fissato il ballottaggio, essendosi per decreto a parte stabilito un altro ballottaggio, non ad otto giorni, ma oltre questo termine, dovesse o non incontrare ostacolo quest'elezione nel disposto dell'articolo 92 della legge elettorale.

Fu ampiamente discussa la cosa, e al dibattimento presero parte abili oratori, ma la Camera ebbe a decidere la questione in favore della elezione del signor Pugliese, convalidando, non ostante l'irregolarità di cui ho fatto cenno, l'elezione.

In conseguenza io insisto nel domandare che sia validata la presente elezione.

SALARIS, relatore. Prendo la parola per una rettificazione.

Non dissi che arbitrariamente il Ministero potea riconvocare il collegio elettorale, ma sibbene dopo che la Camera (solo potere competente) avesse dichiarata nulla la prima elezione.

Prego perciò l'onorevole Depretis a voler credere che io sono lontano dalla teoria che giustamente egli respingeva. Forse avrò male spiegato il mio pensiero, ma certo non fu quello che mi venne attribuito.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

LA FARINA. Mi permetta, signor presidente, una parola per una questione di fatto; non entrerò più nel merito.

È stato osservato che, quando si fece l'elezione del signor Interdonato, il numero dei professori era compiuto.

Questo non è esatto; quando ebbe luogo la prima votazione, il sorteggio dei professori non aveva ancora avuto luogo. Se si fosse fatta l'elezione nel termine stabilito dalla legge, il signor Interdonato per lo meno correva la vicenda del sorteggio con tutti gli altri professori; ma per un caso non certo dipendente dalla sua volontà, nè da quella degli elettori, l'elezione dovette compiersi al di là di quel termine.

Dopo quel termine infatti avvenne il sorteggio dei professori, e quando l'onorevole Depretis diceva che il signor Interdonato poteva essere rieletto, non si ricordava di una circostanza di fatto, che è quella precisamente che, essendo ora libero un solo posto di professore, in otto o dieci mesi avrà benissimo il tempo di essere occupato.

Giacchè ho la parola, mi permetta la Camera una breve osservazione.

L'onorevole Crispi si fece meraviglia come il deputato La Farina trovasse mal fatta la circoscrizione di Francavilla, mentre io aveva partecipato a determinare quella circoscrizione.

Questo non dimostrerebbe altro, fuori che il deputato La Farina, quando s'avvede d'aver commesso un errore, non ha nessuna difficoltà di confessarlo. Potrà addurre in iscusà il deputato La Farina che la circoscrizione elettorale di tutta la Sicilia fu ordinata per telegrafo e mandata per telegrafo, e che fu fatta in quattro giorni; questa potrebbe essere una scusa; ma io accetto pienamente la responsabilità d'aver fatto male la circoscrizione di quel collegio.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

SALARIS, relatore. Mi si permetta una sola parola per respingere la nuova teoria dell'onorevole deputato La Farina.

L'eleggibilità si deve ripetere dalla prima votazione. Questa è questione già decisa nell'elezione dell'onorevole Scarabelli. Dunque, quando avvenne l'elezione del signor Interdonato, essendo al completo il numero dei professori, non poteva essere valida, perchè viziata fin dal principio.

Questo principio è notissimo. *Quod nullum ab initio, nequit tractu temporis convalescere.*

CRISPI. Domando la parola per fare una breve osservazione.

Molte voci. No! no! Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta ed appoggiata la chiusura, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

Pongo ai voti le conclusioni del VI ufficio, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Francavilla, fatta in capo del professore Interdonato.

(Sono approvate.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ACQUISTO DELLA STAZIONE DELLE FERROVIE LIVORNESI A FIRENZE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione sul progetto di legge per la compra della stazione delle ferrovie livornesi a Firenze.

La Camera ricorda come ieri si stava per chiudere la discussione generale, quando fu osservato che la Camera non era in numero.

Interrogo la Camera se intende di chiudere la discussione generale.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALERIO. Prendendo la parola nella discussione generale relativamente alla cessione della stazione della ferrovia livornese allo Stato, io non intendo di oppormi al principio che informa la legge che ci è sottoposta.

Io credo che nelle condizioni derivanti dalla costituzione della società delle ferrovie livornesi era una necessità che in una sola stazione a Firenze venisse raccolto il servizio del gruppo di strade ferrate esercito da quella società, ed era per conseguenza una necessità che una delle stazioni si dovesse in qualche modo dismettere.

Poste le condizioni relative dello Stato e della società delle *Livornesi*, ritenuto che sino all'epoca in cui l'esercizio di quella società sarà attivo il capitolato stipulato tra lo Stato e quella società costituisce effettivamente come una specie di amministrazione del denaro dello Stato, per modo che l'interesse della società e quello dello Stato si compenetrano, importava allo Stato che la stazione resa inutile fosse occupata dallo Stato stesso, perchè è ben evidente che, quando si fosse dovuta vendere coi mezzi ordinari, non si sarebbe potuto ricavarne un valore corrispondente.

Tuttavia, esaminando il decreto 13 febbraio 1861 che noi dobbiamo convertire in legge, io non posso a meno di sottoporre alla Camera ed al ministro dei lavori pubblici alcune osservazioni.

La Camera ebbe già ad esaminare altre volte, relativamente appunto alla società delle *Livornesi*, ed anche sui rapporti colla società della centrale italiana, il sistema col quale si fanno i lavori di questa società, provvedendo cioè i fondi con un'emissione di obbligazioni che sono garantite dallo Stato, sia per gli interessi che pel servizio dell'ammortizzazione. Mi sembra però che la Camera in quella circostanza volle sancire un principio col quale solamente pare a me che questo sistema si possa approvare. Questo principio è quello per cui si vuole che preceda alle spese una determinazione della somma necessaria ai lavori da farsi, e che venga stabilita l'emissione delle obbligazioni nella misura richiesta dal bisogno, e che in fine cotesta emissione sia fatta con tali cautele che ne sia garantito l'interesse dello Stato, il quale ne assicura il servizio. Infatti è cosa di tutta evidenza che quest'emissione di obbligazioni è un modo di battere denaro, è una zecca, una maniera qualunque di formare un capitale, lo ricordi la Camera, a spese dello Stato. Questa considerazione venne per la prima volta presa in esame quando la Camera approvò la concessione della linea aretina alle *Livornesi*. La concessione di questa linea ebbe luogo con modificazioni in questo senso, e fu pubblicata per legge in data del 7 luglio 1861.

A questa obiezione di forma si può certamente contrap-

porre che il decreto del 13 febbraio 1861 è anteriore alla data di quella legge; e quindi ragionevolmente si può comprendere come il Ministero non abbia potuto pensare ad introdurre nel decreto quelle formalità amministrative e di controllo che per avviso della Camera furono giudicate necessarie ogni qual volta si volesse procedere in questo sistema.

Tuttavia mi pare che, trattandosi di sancire un fatto già in gran parte esaurito, anzi forse nella totalità per ciò che riguarda l'emissione delle obbligazioni, come sembra potersi ricavare dalla relazione della Commissione, la Camera troverà opportuno di non lasciare che questa occasione le sfugga senza che s'insista sul principio già una volta stabilito e senza che si fissi almeno il limite cui dovrà giungere questa Commissione.

Parimente non posso lasciar di avvertire che mentre lo stesso decreto 13 febbraio 1861, riferendosi in parte al decreto del Governo toscano in data 10 febbraio 1860, richiedeva tuttavia certe formalità richiamando le disposizioni relative alla serie C delle obbligazioni, e domandando che la emissione si facesse d'accordo col Governo (ciò che avrebbe dovuto, per pareggiamento coi casi consimili, indurre almeno la necessità della pubblicazione e lo stabilimento per decreto reale delle modalità della emissione), per quante ricerche io facessi non riuscii a trovare che l'emissione di queste obbligazioni, le quali servirono a procacciare il capitale necessario, sia stata fatta con decreto reale.

Nota poi ancora che, a termini dello stesso decreto 13 febbraio e del decreto del Governo toscano 10 febbraio 1860, l'emissione, a mio avviso almeno, avrebbe dovuto seguire per quel tanto solo di capitale che fosse necessario.

E con rincrescimento parmi d'aver rilevato (per quanto si può rilevare dalla relazione, perocchè altro documento non accompagna la proposta di legge che ci venne fatta dal Governo) che si emise pure il capitale occorrente per eseguire i lavori che sono indicati nel paragrafo e) dell'articolo 2, cioè quelli che riguardano la costruzione di dieci chilometri d'un doppio binario a sponda destra, dieci chilometri che non si dovranno eseguire se non quando ciò sia per essere giudicato necessario.

Domando io: a che scopo emettere delle obbligazioni producenti l'interesse del 3 per cento, con un'ammortizzazione a capitale pari, con un servizio abbastanza gravoso, emetterle al 44 per cento, per quanto ci viene dal relatore riferito, quando non ci fosse bisogno di questo capitale? Nella relazione si dice: « Questo denaro servirà ai lavori dell'*Aretina*. » Ma io vorrei (e mi pare di non fare domanda che ecceda il desiderio che debbe avere ogni diligente amministratore) che non si confondessero inutilmente gli obbietti di leggi diverse.

Pei lavori dell'*Aretina* sta il disposto della legge 7 luglio 1861. Quei lavori debbono essere progettati, e debb'esserne il costo stabilito, almeno per limite, prima dell'emissione di alcuna obbligazione.

Le obbligazioni si devono emettere in ragione del bisogno, e si devono emettere colla salvaguardia della pubblicità.

Non mi pare dunque che sia da favorirsi il sistema che si vorrebbe adottare di servirsi del denaro che si ricaverà da un sistema di emissione per fare dei lavori a cui la legge provvede diversamente.

Tuttavia, come ho notato, non faccio queste considerazioni se non per venire più precisamente a richiamare davanti al Parlamento l'esecuzione di quel principio che in varie leggi noi abbiamo sancito, quello cioè che nessuna spesa si possa

ammettere senza che uno studio preventivo, una previa determinazione l'abbia stabilita.

Pur troppo accadono già casi imprevisi, nei quali l'amministratore è costretto ad escire dai limiti prescrittigli, perchè noi dobbiamo ancora permettere che si ecceda col gettarsi nell'incognito.

Nella relazione io trovo che il complesso delle somme necessarie per assicurare i lavori descritti al numero 2 in parte si conosce, perchè questi lavori sono già eseguiti, e in parte si può con certezza stabilire, perchè i lavori sono già di molto avanzati. A quei lavori poi che sono per massima parte descritti nel paragrafo e) si può provvedere, poichè non dovranno eseguirsi che fra molto tempo.

In questo stato di cose, io stringerò in una le mie conclusioni, richiedendo che voi vogliate in un articolo scrivere che la somma che voi stanziare, od almeno per cui voi date licenza al Ministero di provvedere con emissioni di obbligazioni garantite dal Governo, abbia un limite, quel limite stesso nella relazione indicato. Ciò formerà oggetto di un emendamento che proporrò all'articolo quarto.

Riassumendo adunque questo mio esame, dirò così, della legge, io non le rifiuterò il mio voto, esprimendo però il desiderio che in tutte le evenienze di natura consimile voglia il Ministero, per quanto è possibile, ricorrere a quello che è il principale farmaco dei Governi liberi, la pubblicità. Tuttavolta che si hanno a fare emissioni di obbligazioni, tuttavolta che lo Stato ha da incorrere in obblighi, io credo che sarà sempre opera buona quella di dare agl'impegni che si vogliono assumere la massima pubblicità.

A questo proposito io aggiungerò l'espressione di un desiderio, che, cioè, voglia il ministro dei lavori pubblici provvedere perchè, rispetto alle ferrovie *Livornesi*, alla *Centrale-toscana* ed anche alla *Maremmiana*, questo sistema di pubblicità sia dalle società messo in pratica, pubblicando, come si fa dalle amministrazioni delle altre ferrovie, i loro resoconti. Io mi sono anche rivolto per avere di queste pubblicazioni a chi mi aveva già altra volta favorito di nozioni rispetto a queste ferrovie, ed ho potuto avere un lavoro pregevole sotto molti rispetti, che rappresenta il resoconto fatto alla società nel dicembre 1861, nel quale trovai sviluppato abbastanza bene tutto ciò che si riferisce all'esercizio 1860-1861, il quale si chiude, se non faccio errore, col mese di aprile.

Ma non mi basta questo genere di pubblicazione, alla quale non fu dato nemmeno quello sviluppo e quella estensione che io vorrei, perchè sarebbe desiderabile che queste pubblicazioni fossero trasmesse ai giornali, e, soprattutto, poste a disposizione della Camera. Imperocchè bisogna ritenere che le agenzie delle *Livornesi*, della *Centrale-toscana* e della *Maremmiana* sono e saranno per lungo tempo agenzie le quali trattano danaro in buona parte appartenente allo Stato; quindi è necessario che il Parlamento possa tenerne d'occhio le operazioni. Poscia egli è pur necessario avere i prodotti consecutivi per potersi formare quei criterii che in molti casi sono necessari.

Io ricorderò qui la discussione che, alcuni giorni sono, occupava la Camera, quando trattavasi dell'imposta sulle ferrovie; allora non io solo, ma molti de' miei colleghi si trovarono in grave difficoltà per potersi formare un criterio circa la somma che avrebbero potuto gettare all'imposta le ferrovie toscane. Se poi noi ci formammo questo criterio, ciò fu solo per approssimazione, perchè le cifre particolari non sapemmo dove pigliarle.

Io credo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici vorrà

far buon viso a questa mia domanda, la quale non viene ad altro, se non se a stabilire in pratica quel sistema che solo tende a poter dare ai rappresentanti della nazione il mezzo d'invigilare con attenzione tutto quanto interessa lo Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Susani ha facoltà di parlare.

SUSANI. Signori, se fuvvi mai occasione, nella quale il proverbio che dice: *inutile dopo il fatto ogni consiglio*, debba applicarsi, in verità la è questa.

Infatti, di che cosa si tratta? Si tratta di deliberare se debba aver luogo una cosa, la quale è più che consumata.

Io quindi non mi dilungherò a discutere sulla convenienza della legge in sè stessa considerata. Se la Camera desse a questo progetto il voto contrario, non potrebbe impedire che il fatto, quand'anche fosse dannoso allo Stato (il che io qui non voglio discutere nè pro, nè contro), non fosse compiuto.

Ma io credo che, nell'interesse del Parlamento, nell'interesse delle libere istituzioni, prima di recare il voto all'urna, debba da questi banchi sorgere una voce, la quale avverta che questo caso debba essere lezione perchè cose simili troppo di frequente non si ripetano.

Io sarò brevissimo, esponendo unicamente le date a cui rispondono i fatti principali su di cui in questa occasione io credo esser debito dei rappresentanti della nazione di portare la propria attenzione.

La giusta posizione di queste date varrà meglio di qualsiasi elucubrazione.

La legge dell'8 luglio 1860, voi lo sapete, ordinava che nel settembre del 1861, si aprisse a Firenze la prima esposizione dell'industria italiana.

Un foglio ministeriale del 12 ottobre 1860, epoca alla quale sedeva la Legislatura, ordinava che s'intraprendessero i lavori, dicendo che ben si potevano la società livornese e la Commissione affidare a quelle deliberazioni che sarebbero state prese in seguito.

Un decreto reale del 13 febbraio 1861 sanciva la convenzione, che ora deve essere convertita in legge, appunto colla approvazione del decreto medesimo.

Il giorno 18 febbraio si apriva il Parlamento italiano, ed io non so invero che gran male ci sarebbe stato se si fosse ritardato di cinque o sei giorni la decisione dell'affare, sostituendo la presentazione di un regolare progetto di legge alla emanazione di un decreto reale. In verità non so quale fosse l'urgenza che potesse giustificare l'emanazione d'un decreto. La società livornese era all'opera, non si sarebbe perduto nessun tempo. Ad ogni modo il progetto di legge per l'approvazione di questo decreto reale quando fu presentato? Il 26 maggio, epoca nella quale gli affari legislativi erano già tanto avanzati da far chiaro che non durerebbero più a lungo le sedute della Camera.

La relazione della Commissione quando venne presentata? Addì 25 gennaio 1862.

Ma, signori, quando furono emesse le obbligazioni?

Delle obbligazioni si è incominciato a parlare, se non erro, in novembre 1861, e credo che i titoli si sia finito di consegnarli il 15 gennaio 1862. Si presenta dunque questo progetto di legge proprio quando la consumazione dei fatti è compiuta.

Dico pertanto che la Camera dovrà approvare lo schema di legge secondo che propone la Commissione, ma dico nello stesso tempo che da siffatti esempi dobbiamo, nell'interesse del pubblico erario, guardarci, perchè la cosa è in sè medesima pericolosa.

Io voglio ammettere che, nel caso particolare del quale si tratta, la Camera avrebbe approvato nell'ottobre 1860 tutto

ciò che il decreto del 1861 ha stabilito, e che oggi essa licenzierà colla sua approvazione; ma credo che questo sistema di far intervenire decreti reali quando non ve ne ha assoluto bisogno sia un'usurpazione sopra il potere legislativo. Di questo potere noi siamo qui i custodi, e quando si tratta dei denari de' contribuenti, io credo esser primo debito del Parlamento, e soprattutto di questa Camera, di procedere colle debite cautele, col debito accorgimento.

PRESIDENTE. Il ministro pei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Nell'udire l'onorevole deputato Susani a fare un processo ai ministri passati e presenti e alla Commissione, in verità quasi credevo che un'eco mi portasse alla destra una voce partita dalla sinistra, perocchè conteneva tale un complesso di supposizioni accusatrici, che ho propriamente creduto di assistere alla istruzione di un processo.

Per ammettere che veramente si fosse operato con tutta quella malizia che l'onorevole deputato Susani suppone, e con volontà di violare la libertà del Parlamento, bisognerebbe immaginare che prima di tutto avessero prevaricato i ministri che sedevano allora nei consigli della Corona, ministri dei quali uno sgraziatamente è morto, e gli altri più non siedono su questo banco; bisognerebbe supporre che il Ministero avesse presentato maliziosamente il decreto poche settimane dopo che la Camera erasi costituita e cominciava ad occuparsi degli affari; bisognerebbe supporre che la Commissione per compiacenza verso il Ministero avesse poi voluto aspettare a riferirne quando precisamente si fosse finito di emettere le obbligazioni.

Tutto questo ci vorrebbe per persuadersi che il Ministero avesse avuto in animo di violare la Costituzione, o almeno i riguardi dovuti alla Camera.

Signori, io credo che l'esposizione dei fatti basti per rassicurare pienamente la Camera, alla quale il Ministero non ha bisogno di dire ch'egli non può assumere la responsabilità del decreto del 15 febbraio, giacchè nessuno dei ministri che siedono nei Consigli della Corona faceva allora parte del Gabinetto; e del resto, se non fu prima domandata la conversione in legge, ciò fu perchè insorsero alcune difficoltà colla società, che poterono far credere necessaria una modificazione, imperocchè non eravamo d'accordo pienamente, intorno al decreto stato emanato in termini alquanto diversi da quelli che erano stati concordati fra i rappresentanti della società ed i rappresentanti del Governo, locchè è dovuto alla condizione nella quale si trovava la Toscana retta sempre da un Governo speciale. Quanto alla Commissione, crederei farle offesa se volessi discolparla.

Quindi io credo che la Camera sarà perfettamente soddisfatta su questo proposito. Io prendo poi quest'occasione per assicurarla che il Ministero non ricorre all'emanazione di decreti reali, piuttostochè alla presentazione di progetti di legge, se non nei termini voluti dallo Statuto, cioè nei casi d'urgenza, e la Camera, caso per caso, per così dire, giudicherà se il potere esecutivo abbia oltrepassato le sue facoltà, senza trarne argomento per credere che il Ministero abbia in genere l'intenzione di operare contro lo spirito della Costituzione, essendo esso quant'altri mai desideroso che le libere istituzioni funzionino regolarmente fra noi.

Ciò premesso, dirò all'onorevole deputato Valerio che, com'egli ha benissimo avvertito, non poteva nel decreto che stiamo esaminando essere introdotta una disposizione, la quale non ancora era stata emanata dal Parlamento, che non ebbe alcuna ingerenza nello stabilire le condizioni del capi-

tolato delle strade ferrate toscane; ed in conseguenza nella emissione di queste obbligazioni non faceva d'uopo che questa disposizione fosse applicata.

Di più, pregando la Camera a non esigere maggiori spiegazioni, che potrebbero forse nuocere all'operazione che attualmente è in corso, mi limiterò a dire che la emissione di queste obbligazioni della serie C non è completa, e che è stata autorizzata condizionatamente anche la emissione delle obbligazioni corrispondenti ai lavori della lettera e) dell'articolo 2 del decreto in discussione, destinandone però il prodotto all'incominciamento dei lavori dell'*Aretina*; per la quale conveniva che le emissioni non fossero eseguite che dopo qualche tempo, appunto per non fare contemporaneamente due emissioni di obbligazioni della serie C e della serie D; locchè avrebbe nociuto al credito dell'una e dell'altra.

Questa è una operazione di semplice scrittura, la quale sarà regolarizzata tanto più facilmente, in quanto che le obbligazioni della serie D saranno e dovranno essere quasi immediatamente emesse, e lo saranno nei termini e nei modi voluti dalla legge del 7 luglio 1861, se non erro. Non è una soverchia correntezza delle *Livornesi* ad emettere queste obbligazioni a basso prezzo che in questo momento ha fatto sorgere delle divergenze assai notevoli tra il Ministero dei lavori pubblici e quell'amministrazione, ma è una soverchia strettezza di essa, la quale vorrebbe procrastinare la emissione di queste obbligazioni, per timore che la emissione ad un saggio troppo basso potesse nuocere all'interesse delle azioni ed ai dividendi, aumentando il capitale delle obbligazioni; tanto più che nutre (e credo a ragione) molta fiducia nel non lontano aumento dei redditi della società, e tale da superare la rendita guarentita dal Governo. Fiducia questa che credo fondata specialmente dopo i risultati degli ultimi otto mesi del 1861, nei quali il Governo non ha dovuto pagare alcun supplemento, e si è verificato ancora un avanzo di circa 200,000 lire, se non erro. Credo che questo non si ripeterà l'anno venturo nella stessa proporzione, perchè non vi sarà l'esposizione di Firenze; però, fatta astrazione da quest'eventualità, non vi sarebbe che un *deficit* di 200 o 300,000 lire nel semestre estivo.

Un deputato. Chiedo di parlare.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Gli incassi sono in una proporzione crescente indipendentemente dall'esposizione di Firenze, e l'aumento va sino al 14 per 100. Nel corso dell'anno 1860 salirono gli incassi a 2,675,645 lire e nel 1861 a 4,238,803. Continuando in questa progressione, non tenendo conto dell'aumento prodotto dal fatto dell'esposizione di Firenze, credo senz'alcun dubbio che, aperta la *Centrale italiana* da Bologna a Pistoia, questa linea darà il prodotto guarentito.

In quanto alla pubblicità debbo dire che non so se questa sia fatta in modo da far sì che si possano facilmente trovare ovunque i rendiconti di quella società, ma i bilanci della medesima son resi di pubblica ragione annualmente non solo in libretti stampati che sono distribuiti a tutti gli azionisti e si trovano nei luoghi dove la società ha delle agenzie, ma sono pubblicati nel *Monitore toscano* in luglio od in agosto, epoca determinata dallo statuto stesso; i bollettini mensuali dei rendiconti di questa società sono pure stampati nel *Monitore toscano*. Si è già pubblicato il bollettino del mese di dicembre 1861, l'ultimo che doveva essere pubblicato. Se poi i giornali di qui non li pubblicano, non è ufficio del Ministero il farlo. Tuttavia adoprero la mia influenza perchè quindi innanzi si stampino nel *Bollettino delle strade ferrate* od in

qualche altro giornale, ed anche nel *Giornale ufficiale*, se si desidera.

PRESIDENTE. Il deputato Susani ha facoltà di parlare.

SUSANI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, avendo creduto di sentire da questo banco una voce di opposizione, mi obbliga ad una spiegazione.

Debbo in primo luogo osservare che la dichiarazione fatta da lui medesimo, che alcuni degli atti su cui ho creduto di dover chiamare l'attenzione della Camera non emanarono dai membri dell'attuale Gabinetto, varrebbe invero moltissimo a dimostrare, se pur ve ne fosse bisogno, che la mia osservazione non era mossa da intendimenti personali od avversi ad alcuno dei membri del Gabinetto stesso.

Io credo che questa è cosa importante, e che su essa è necessario intendersi nettamente: altro è appoggiare la politica del Ministero, ed altro è appoggiare gli uomini che applicano questa politica, altro è il non trovare mai nulla a ridire ai loro atti.

Io credo che la maggioranza debba a sè stessa ed al Governo di mantenere la sua legittima influenza in faccia al paese; credo che questa influenza si perderebbe quando si facessero le giuste osservazioni sotto il perpetuo pretesto che così meglio si promuovano gl'interessi della politica generale.

Io non credo alla necessità di questa costrizione che da qualche tempo si vuole esercitare; essa si eserciterebbe certo a danno del paese. (Oh! oh! a destra — Bravo! a sinistra)

Prego l'onorevole ministro di considerare che nelle cose esposte da me non vi fu altro intendimento se non quello di richiamare l'attenzione della Camera sul pericolo cui si va incontro, abbandonandosi sopra questo facile piano inclinato dei decreti reali.

Il paese, al quale noi imponiamo nuove tasse, non vede certo di buon occhio che ogni giorno si aggiungano milioni a milioni nelle spese ordinate per decreto reale. Quando le spese sono discusse in Parlamento i contribuenti pagano, se non altro, con maggior rassegnazione, e colla convinzione che il peso imposto è necessario, e come tale dovuto.

Io dunque, nell'interesse della cosa pubblica, credo che, avendo chiamato sopra di ciò l'attenzione della Camera, avendo dato occasione all'onorevole ministro di dare quelle spiegazioni che, date qui, vanno al pubblico, ho fatto cosa utile e non certo dannosa al pubblico servizio. (Bravo! Bene! dalla sinistra)

VALERIO. L'onorevole ministro per i lavori pubblici ha apprezzato, mi pare, l'osservazione che io facevo rispetto alla pubblicità. Vorrei solamente notare che quanto ai giornali del paese che specialmente si occupano di strade ferrate, certamente essi si farebbero un piacere di pubblicare tutto ciò che riflette le strade ferrate, poichè ciò è nel loro interesse, quando le amministrazioni delle società facciano loro regolari comunicazioni dei loro atti e dei loro resoconti.

Ma io vado più in là: io vorrei che il ministro badasse che nelle condizioni presenti speciali che abbiamo fatto noi alle strade ferrate, lo Stato per suo interesse, il Parlamento per suo debito, devono sorvegliare queste società.

Noi guarentiamo il 4 1/2 per 0/0 ad una parte della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, il 6 3/4 per altra parte; guarentiamo il 5 20 per 0/0 alle lombardo-venete, guarentiamo L. 20,000 per chilometro circa alle ferrovie romane. Noi guarentiamo l'esistenza alle *Livornesi* con quel sistema ingegnosissimo, e che non è cattivo, come l'ho già affermato altra volta in questa Camera, quando sosteneva appunto che

è nell'interesse dello Stato di far sì che le *Livornesi* vengano quanto più tosto sia possibile in quelle prospere condizioni in cui le prevede forse troppo presto il ministro, ed in cui le vorrei io pure vedere quanto prima pervenute.

Ma chi sa veramente qualche cosa delle condizioni di queste strade ferrate?

Son pochi giorni, io desiderava di studiare la condizione della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, e ne parlava al ministro; mi sono rivolto anche all'egregio nostro collega il direttore di quella ferrovia, ed ho avuto un resoconto; ma, Dio buono! come sono fatti i resoconti delle società che non vogliono lasciar vedere che quel tanto solo che non importa a noi di conoscere! Di tal maniera, a un di presso, son pure i resoconti delle *Livornesi*, così quelli delle *Centrali Romana e Toscana*. Io vorrei che tutte le cifre che il Governo deve conoscere, perchè egli ha i suoi commissari regii ed ha stabilito nei suoi capitolati il diritto di sapere che cosa si fa, io vorrei, dico, che tutte queste cifre venissero davanti alla Camera e fossero dal ministro trasmesse ai deputati, a vece di condannare chi vuole addentrarsi in questi esami alla fatica improba (e qualche volta inutile, poichè si sa bene che cosa sia il mettere insieme delle cifre) di doversele andare a raggranellare ora qua ora là.

Per esempio, chi sarebbe attualmente al caso di dirci in qual condizione si trovi il capitale della società *Vittorio Emanuele*, quale il vero stato della *Livornese* al giorno d'oggi?

L'onorevole relatore, il quale ha cercato di andare assai addentro in questa parte, trattandosi della cessione della stazione delle *Livornesi*, ci ha recato sott'occhio dei dati. Ebbene, se debbo credere ad informazioni che mi sono state somministrate da una persona intimamente collegata con quella società, questi non sarebbero esatti.

Per esempio: non sarebbe vero che l'emissione delle obbligazioni sia tutta fatta.

Io non voglio entrare a disturbare l'operazione che sta per farsi dell'emissione della serie C; noto, fra parentesi, che non vi è più che la serie C da emettere, perchè tutto ciò che riguarda l'*Aretina* le obbligazioni necessarie per i lavori che la concernono sono della stessa natura delle obbligazioni della serie C, cioè di L. 500 al 5 per cento, ammortamento in novant'anni; ed, in prova, ho qui meco lo stato, e poi sono cifre che conosco abbastanza. Ma io lo dico schiettamente: io non vorrei che in questa operazione, per qualunque riguardo, si lasciasse la via che è segnata nella legge, cioè della pubblicità.

Io non la temo la pubblicità; anzi credo che negli affari di danaro, come in tutti quelli che riguardano la cosa pubblica, in un paese retto a libere istituzioni, la pubblicità sia la miglior salvaguardia, e nello stesso tempo il miglior mezzo per poter far bene gl'interessi del paese.

Queste obbligazioni siano dunque emesse in un modo che tutti sappiano che vi si può concorrere.

E quando mi si fa osservare che si pubblica questa emissione nel *Monitore Toscano*, mi permetto di dire che non basta.

Un'emissione che riguarda somme così ragguardevoli da provvedersi in tempi diversi, che riguarda un'operazione bancaria d'importanza, merita e richiede una pubblicazione di ben altro genere.

Noi abbiamo scritto nelle nostre leggi che i contratti, quando superano le 4,000 lire, non si possano fare che per appalti pubblici. Si potrà dunque fare un'operazione bancaria di tanto rilievo in quel modo, senza chiamare tutto il

pubblico a concorrervi? Io non dubito di nessuno, non accuso nessuno, non faccio alcun processo; dico soltanto, e questa è la mia opinione in questa maniera d'affari, che, per tutte le operazioni finanziarie che riguardano i Governi liberi, il miglior mezzo per farle bene, la miglior salvaguardia è la pubblicità. E questa pubblicità non deve essere soltanto facoltativa, ma obbligatoria.

Io faccio una domanda espressa al Governo di volere in ciò non solamente lasciar fare, od aiutare a che si faccia, ma fare egli stesso. I tanti suoi commissari, poichè ce ne sono di tutti i generi, tecnici, amministrativi e finanziari, se non altro, devono procurare di far sapere al Parlamento quello che si fa dalle varie società.

Se poi fosse vero che le obbligazioni occorrenti per l'esecuzione del decreto 13 febbraio 1861 non sono ancora tutte emesse, pregherei in tal caso l'onorevole ministro di volercelo dire, perchè io pregherei a mia volta la Camera di volere, per quella parte che è ancora da collocare, richiamare la stessa determinazione che abbiamo già scritta in altre leggi per tutte le obbligazioni che sono ancora disponibili.

Quanto poi all'osservazione, che non ci occorresse per l'esecuzione del decreto 13 febbraio 1861 nessuna formalità, prego l'onorevole ministro di volermi perdonare se contraddico questa sua opinione.

In quel decreto è detto precisamente all'articolo 4 che la società delle strade ferrate livornesi è autorizzata ad emettere quel numero di obbligazioni di lire 500 ciascuna, fruttanti il 3 per 0/0, rimborsabili al pari per estrazione a sorte in anni 90, che saranno utili e necessarie, in aumento a quelle della serie C, considerate nel decreto del Governo della Toscana del 10 febbraio 1860.

Ed in questo decreto è detto precisamente: « Quel numero di obbligazioni simili alle precedenti pel capitale, pel frutto, pel rimborso che, d'accordo col Governo, la società sarà necessitata ad emettere. . . . »

Dunque è stabilito bene che l'emissione si deve fare in rapporto al bisogno; *necessitata ad emettere*, che questa emissione si deve fare colla sorveglianza del Governo; il che vuol dire che, come si è fatto per altri casi e per altre società dallo stesso Governo, si deve fare anche per questa.

E citerò un esempio. Il decreto 10 febbraio 1861, firmato dall'onorevole Vegezzi, ministro allora delle finanze, autorizzava appunto ad un determinato tasso l'emissione di 89000 obbligazioni per la ferrovia maremmana. Dunque l'eccezione non regge per nessun modo.

Per me, io comprendo precisamente che non si può, e sarebbe ingiusto, il pretendere che si richiami al fatto del 13 febbraio 1861 la deliberazione che la Camera ha presa solo nel luglio dello stesso anno; solamente io domando che, per quanto è possibile ancora, quelle stesse deliberazioni sieno inserite, e ripeto con tutto il calore possibile le mie istanze all'onorevole ministro, perchè voglia provvedere a che in qualche modo, in tutte le operazioni di questa società, nelle quali il paese pone attualmente un immenso interesse, noi possiamo vedere chiari i conti che ci possano occorrere.

PRESIDENTE. Il deputato Cini ha facoltà di parlare.

CINI. Le parole dette dall'onorevole Valerio mi obbligano a dare uno schiarimento intorno a quello che egli notava sull'emissione delle obbligazioni della serie C delle strade ferrate livornesi.

L'emissione è stata autorizzata per una certa porzione, ma non fu eseguita. Questo spiega l'apparente contraddizione che egli trovava fra quanto dice l'onorevole relatore e la no-

tizia che gli è pervenuta, come egli asseriva, al suo banco. Noterò ancora non essere esatto quello che egli indicava, che, cioè, le obbligazioni da emettersi per la costruzione della strada ferrata aretina fossero identicamente le stesse; necessariamente esse formano una serie diversa, inquantochè l'ammortizzazione deve farsi per estrazione, e non è per ciò dalla diversa epoca dell'emissione che prende partenza il principio dell'ammortizzazione, e la serie ha un'indicazione diversa.

Mi sembra poi che l'onorevole Valerio, in tutte le domande che faceva rispetto alla pubblicazione delle notizie dell'amministrazione di questa strada ferrata, abbia voluto applicare ad imprese cui il Governo dà garanzie quelle stesse regole che si applicano ad imprese che appartengono intieramente al Governo.

Non bisogna dimenticare che quando una società ha la proprietà di un'impresa, e il Governo non fa che dare una garanzia, esso Governo ha ben diritto di sorvegliare affinché tutto proceda regolarmente; ma non credo che possa collo stesso rigore darglisi il diritto d'imporre le medesime regole di amministrazione e far seguire tutto il medesimo sistema che segue nelle proprie imprese.

Ciò dico, perchè le pubblicazioni che sono state fatte dall'amministrazione delle *Livornesi* erano più che sufficienti per l'obbligo che incombeva all'amministrazione medesima.

Se il Governo vuole per suo proprio interesse fare altre indagini e pubblicazioni, egli ne è padrone, ma non credo che possa imporre all'amministrazione oneri maggiori.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Io credeva che le mie spiegazioni dovessero aver soddisfatto l'onorevole deputato Valerio, e invece ho trovato che non hanno fatto altro, quasi direi, che irritarlo.

VALERIO. Oh! irritato!

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Sì, perchè mi pare che nel secondo discorso sia stato anche più rigido, relativamente ai doveri dal ministro poco adempiti ed al difetto di osservanza della legge, di quello non fosse stato nel primo. Ma di ciò non mi lagno, perchè lo ha fatto in termini cortesissimi e benevoli: solamente dirò che il Ministero non può agire verso le società private altro che nei termini dei contratti che ha stipulati con queste società.

Giorni sono si temeva che una proposta di legge fatta dal mio collega delle finanze potesse nuocere al credito delle società.

Ora io penso che si nuocerà molto più al credito delle società se noi pretenderemo di entrare nei più minuti particolari del loro andamento amministrativo, e se vorremo esigere che pubblichino precisamente quello che noi vogliamo e in quel modo che a noi piaccia.

Io credo che la pubblicità sia generalmente vantaggiosa alle imprese che si basano sul credito. Se lo crediamo noi, debbono crederlo anche le amministrazioni di queste imprese; ma d'altronde il Governo ha nel suo capitolato il modo di sindacarne largamente l'andamento, senza tutti quegli impiegati di cui ha parlato l'onorevole Valerio, que' commissari tecnici, amministrativi e finanziari; categoria quest'ultima che non mi è nota. Io riconosco che il numero dei commissari è soverchio, e che questa parte del servizio non è ben fatta; pur non ostante credo che il Governo abbia mezzo di esercitare il suo sindacato.

Che questo controllo non sia esercitato convenientemente, io sono stato il primo a riconoscerlo; quindi ho pregato il deputato Susani di recarsi all'estero presso le nazioni che sono molto più avanzate di noi in questa parte d'ammini-

strazione per istudiarlo il modo di renderlo più efficace ed economico.

Questo studio si sta presentemente facendo, e l'onorevole Susani ha portato dei preziosissimi materiali perchè esso riesca fruttuoso. Ma, trattandosi di dover trovare un sistema economico e applicabile a varie società sorte in diverse epoche e sotto l'impero di diverse legislazioni aventi dei capitoli l'una dall'altra diversi, la Camera intende come convenga procedere con prudenza, anche perchè un'ingerenza soverchia del Governo nelle amministrazioni di queste società, piuttosto che giovare, nuocerebbe al loro credito.

Quanto poi a ciò che riguarda la pubblicità, prima d'aver sentito la replica del deputato Valerio, avevo già detto che il ministro farà tutto quello che potrà, nei limiti, ben inteso, dei diritti che gli dà il capitolato, e di quell'influenza che il ministro potrà esercitare sopra le amministrazioni in tutto ciò che non sia retto dalle disposizioni della concessione.

Per quello che concerne la serie delle obbligazioni, il fatto di essere queste uguali quanto al capitale, quanto al frutto, quanto all'ammortizzazione, non esime che si debbano dividere in varie serie, perchè si capisce bene che ogni volta che si fa un'emissione di obbligazioni bisogna necessariamente determinare l'epoca dell'estrazione dei titoli rimborsabili, quindi bisogna comporre la tabella d'ammortizzazione. Questa tabella non si può formare se non si conosce il numero delle obbligazioni che devono essere rimborsate, quindi la necessità tutte le volte che si fa un'emissione di obbligazioni di stabilire delle serie indipendenti le une dalle altre.

Perciò vi sarà una serie C, una serie D, una serie E, secondo le varie epoche in cui saranno emesse; serie che non differiranno tra loro, se non per l'ammortizzazione e per l'estrazione.

Questa è una ragione meccanica, direi quasi, la quale provvede in esecuzione alla legge, e che non può dalla legge essere prevista appunto. Del resto il Ministero non ha mancato di far intervenire un commissario regio nella fissazione dei saggi di queste ultime obbligazioni, ed è stato adottato un sistema completamente conforme al decreto del 10 febbraio 1860, in perfetta corrispondenza a quello ch'era già stato seguito per un'antecedente emissione di azioni.

Se il Ministero non ha fatto di più, egli è stato perchè il contratto vigente colla società non glielo permetteva, ed anche perchè le condizioni nelle quali è stata fatta questa emissione (condizioni non troppo prospere pel nostro credito pubblico in questo momento), ed il non essere questi titoli negoziabili sopra le borse estere, principalmente su quella di Parigi (locchè speriamo possa accadere fra poco), hanno necessariamente limitato il mercato, ed hanno fatto sorgere la necessità di certe misure, di certe disposizioni pienamente conformi al decreto del 10 febbraio, ma sulle quali, mentre sarei pronto a darne conto esattamente alla Camera quando l'operazione sarà compiuta, crederei che oggi sia più prudente non soffermarsi troppo.

Prima di sedermi debbo dire, in risposta a quello che osservava l'onorevole Susani, che io non ho mai inteso che il Ministero debba esercitare una costrizione sopra nessun deputato.

Anzi io stesso, nella discussione a cui accennava poco fa, ho cominciato il mio discorso col fare eco alle parole dell'onorevole Michelinì e dell'onorevole Ranco, i quali, giorni sono (la Camera se ne rammenterà), distinguevano le questioni amministrative dalle questioni politiche.

Io credetti che non si trattasse nel discorso dell'onorevole Susani di avvertire l'abuso di decreti reali, ma bensì di sup-

porre delle intenzioni ed un certo accordo, quasi direi una cospirazione tra i ministri passati ed i ministri presenti e la Commissione, che evidentemente non eravi; talchè quella supposizione non poteva a meno di lasciare una penosa impressione nella Camera, ove la voce d'un ministro non fosse sorta ad assicurare che nulla di tutto questo esisteva.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende chiudere la discussione generale.

BRIGANTI-BELLINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI, relatore. Nella giostra a cui questo progetto ha dato luogo, quello che è stato meno di tutti attaccato è il progetto di legge. La discussione e le censure degli onorevoli preopinanti si sono portate sopra altre questioni. Riesce quindi più facile il compito della Giunta, essendo stato in parte risposto agli attacchi che si potevano credere diretti anche contro di lei, ed in parte essendosi raggrito il dibattimento sopra questioni cui la Commissione intralascia di rispondere, perchè non era stata chiamata a ciò dal voto del quale gli uffici l'hanno onorata.

Mi credo tuttavia in dovere di sottoporre alla Camera le ragioni perchè di tanto fu protratta la relazione su questo disegno di legge.

Quando la Giunta domandò la comunicazione dei molteplici documenti che si riferivano ai cinque lavori, i quali, benchè non fossero di moltissima entità, però costituivano un grandissimo dettaglio, s'incontrò nella difficoltà che questo affare era stato trattato dal Governo toscano prima che fosse cessata la così detta autonomia della Toscana. Tutti sanno che l'autonomia amministrativa colà non cessò che al fine del febbraio 1861; quindi le carte e i documenti opportuni si doveano sempre richiedere da Firenze. Giunti questi documenti, diedero luogo a molte domande, che sarebbe stato impossibile esaurire per intero. Allora uno dei membri della Commissione si recò a Firenze per esaminare i documenti che si richiedevano.

E qui è mio debito di dare ampio tributo di lode alla società delle *Livornesi*, la quale non solamente non cercò di celare o di velare alcuna cosa, ma diede al contrario la più ampia libertà al relatore di fare indagini nei libri e nei registri della società stessa. Gli furono così date tutte le notizie ch'egli richiese. Di questo ha dato testimonianza l'onorevole Valerio, nonchè altri onorevoli preopinanti quando han detto d'aver attinte dalla relazione una gran parte delle notizie di cui si valsero nella presente discussione.

Sono ora chiamato a difendere la Commissione dall'accusa di trascuranza, poichè mi sembra d'averla compiutamente lavata dalla taccia di tardanza dal momento che ho fatto palese la necessità di fare un viaggio sino a Firenze, viaggio che specialmente per la condizione ferroviaria attuale non è dei più facili in Italia nei momenti presenti, e si è dovuto fare da persona che i suoi uffici e i suoi doveri tengono lungamente presente alla Camera.

Dall'accusa di trascuranza assolve in parte l'onorevole Valerio, il quale, come poc'anzi ho detto, ha desunto la maggior parte delle notizie, delle quali si è servito in questo dibattimento, dalla relazione stessa; ma quello che più fa piacere alla Commissione si è di vedersi d'accordo cogli onorevoli preopinanti. Infatti il deputato Valerio inculcava il sistema della pubblicità e delle perizie, e la Commissione non si scostò guari dal medesimo quando volle che nella legge stessa s'introducesse il sistema degli appalti, il quale, come le perizie e come la pubblicità, forma una delle garanzie della pubblica amministrazione.

Quanto al non aver dato tutte le spiegazioni sulla emissione delle obbligazioni, la Giunta è stata trattenuta dal troppo addentrarsi in questa questione per il motivo appunto che questa serie di obbligazioni, essendo in corso di emissione e non ancora compiuta, si avrebbe forse potuto pregiudicare il credito delle obbligazioni stesse, ciò che sarebbe ricaduto in gran parte a danno dello Stato, che ne è garante.

Non aveva tuttavia mancato la Commissione stessa di assicurarsi che un regio commissario aveva assistito alla emissione e alle altre operazioni relative alle obbligazioni, come pure che la società delle *Livornesi* faceva tutte le pubblicazioni solite a farsi dalle società di strade ferrate. In prova di che la Commissione ha ne' suoi atti il numero del 24 gennaio del *Monitore Toscano*, nel quale si portano non solamente tutti gl'incassi fatti nel dicembre scorso, ma altresì tutto il movimento e gl'incassi fatti dal 1° maggio al 31 dicembre negli anni 1859, 1860 e 1861.

Ciò detto, la Commissione si riserva di riprendere la parola nella discussione degli articoli, credendo inutile d'interloquire sulle altre controversie, estranee al progetto di legge, sollevate dagli onorevoli preopinanti, come quella della maggiore o minore soddisfazione con cui i contribuenti pagano le tasse, questione molto ardua e di difficilissima risoluzione, e che il relatore confessa esser al disopra delle sue forze oratorie.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Invito la Commissione a dichiarare se intenda che debba essere posto ai voti quel suo proemio alla legge; mi pare che no.

BRIGANTI-BELLINI, relatore. Dalla Commissione era stato progettato quel proemio come unico articolo della legge, ma il tipografo, forse, ha creduto che questo fosse un errore, avendo veduto più sotto i numeri 1, 2, 3, 4 e 5.

L'intenzione della Commissione era che la legge avesse un articolo unico, concepito così:

« È convertito in legge il decreto reale del 13 febbraio 1861 colla qui sottonotata aggiunta all'articolo 3 di detto decreto, il quale rimane del tenore seguente. »

Veniva dopo il decreto, il quale non formava altro che un'appendice, un allegato di questa legge.

La Giunta quindi persiste nella sua proposta, che aveva fatta, di redigere la legge in un solo articolo, come si trova nella relazione.

PRESIDENTE. Allora gli altri articoli saranno segnati come tanti paragrafi.

BRIGANTI-BELLINI, relatore. Appunto.

PRESIDENTE. Il Ministero acconsente?

BASTOGI, ministro per le finanze. Sì! sì! Acconsento.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che le parole del proemio stampate in carattere corsivo costituiscono l'articolo unico della legge, e che gli articoli inseriti nel progetto diverranno altrettanti paragrafi.

Pongo ai voti l'articolo unico, così concepito:

« È convertito in legge il decreto reale del 13 febbraio 1861 colla qui sottonotata aggiunta al paragrafo 3 di detto decreto, il quale rimane del tenore seguente. »

VALERIO. Domando la parola.

Votando per intero l'articolo unico, resterebbe escluso l'esame del decreto che si approva colla legge.

Uno degli articoli di questo decreto ha un emendamento della Commissione; io intenderei di proporre un altro all'ar-

ticolo 4; io quindi domando alla Camera che voglia procedere alla votazione separata di questi articoli.

PRESIDENTE. I paragrafi saranno posti in votazione separatamente.

Pongo ai voti il proemio testè letto, che forma l'articolo unico della legge.

(È approvato.)

« § 1. È approvata la cessione allo Stato della stazione di Firenze delle ferrovie *Livornesi*, posta presso la porta a Prato, e dei terreni attigui, in conformità delle piante concordate fra le due parti, e che saranno annesse al contratto definitivo di cessione. »

(La Camera approva.)

« § 2. La società delle strade ferrate *Livornesi* dovrà:

« a) Eseguire, oltre quella già costruita, un braccio di strada ferrata che ponga in diretta comunicazione le sue linee di destra e di sinistra presso Firenze;

« b) Collocare il secondo binario pel tronco di congiunzione già costruito in conformità del decreto del Governo della Toscana del 12 agosto 1859;

« c) Eseguire nella sua stazione di Firenze, presso la chiesa di Santa Maria Novella, i lavori di riduzione ed ampliamento necessari per renderla atta a servire di stazione centrale per passeggeri, non che effettuare le espropriazioni ed i lavori occorrenti per stabilire i suoi uffici e magazzini in quegli edifizii che a tal uopo saranno riconosciuti più idonei, in prossimità della stazione medesima;

« d) Costruire una stazione provvisoria per le mercanzie presso Firenze;

« e) Eseguire sulla linea di destra i lavori necessari per ridurre a doppio binario, per una lunghezza non minore di chilometri dieci, compresa fra Pistoia e Lucca, dovendo questi lavori essere fatti in quei tratti che saranno in seguito più specialmente determinati dal regio Governo. »

(La Camera approva.)

« § 3. I lavori contemplati nel paragrafo precedente, lettere a), b), c), d), dovranno essere intrapresi immediatamente e condotti a compimento nel più breve spazio di tempo possibile.

« Quelli di cui è parola alla lettera e) del suddetto paragrafo saranno eseguiti col sistema degli appalti, e verranno incominciati all'epoca che sarà in seguito combinata col regio Governo, dovendo per altro essere intieramente ultimati allorchè la strada ferrata centrale italiana sarà attivata al pubblico transito per tutto il tronco da Bologna a Pistoia. »

(La Camera approva.)

« § 4. In corresponsività della suddetta cessione, e per supplire alle spese motivate dai sopra indicati lavori, dagli sgombri, traslocamenti di uffici e di magazzini, e ad ogni altra spesa direttamente occasionata dalla cessione della stazione di porta al Prato, la società delle strade ferrate *Livornesi* è autorizzata ad emettere quel numero di obbligazioni di L. 500 ciascuna, fruttifere al 3 per 0/0, e rimborsabili alla pari per estrazione a sorte in anni 90, che saranno a tal uopo necessarie, in aumento a quelle della serie C, considerate nel decreto del regio Governo della Toscana del dì 10 febbraio 1860.

« Queste obbligazioni saranno in tutto simili a quelle della suddetta serie C, ed esse godranno, tanto per il pagamento semestrale dei frutti, quanto per il rimborso alla pari del capitale alle rispettive scadenze, delle garanzie governative stabilite dagli articoli 7 e 17 del sopracitato decreto 10 febbraio 1860.

« Tutte le altre disposizioni del decreto medesimo saranno parimente applicabili a queste nuove obbligazioni. »

Il deputato Valerio propone a questo paragrafo 4 la seguente aggiunta.

Pare che sia al primo alinea?...

VALERIO. Sarebbe un alinea da aggiungersi fra il primo ed il secondo capoverso.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio propone che tra la prima parte ed il primo alinea di questo paragrafo 4 sia intercalata la seguente aggiunta :

« La somma da procurarsi colle obbligazioni predette non potrà superare le effettive lire 3,368,000. »

VALERIO. È la cifra a cui l'onorevole relatore della Commissione fa ammontare tutte le opere che sono contemplate nella legge, pagina quinta, al secondo paragrafo della relazione.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Io non ho alcuna difficoltà di accettare l'emendamento del deputato Valerio, solamente debbo far osservare alla Camera che questi lavori sono in corso di esecuzione, e per l'indole loro, trattandosi di ridurre de' vecchi locali in locali nuovi, sono molto difficili ad apprezzare con precisione. Quindi io non mi faccio garante che non dobbiamo poi ancora ritornare un'altra volta alla Camera per estendere quest'autorizzazione. Io spero di no; ma faccio questa dichiarazione perchè, qualunque volta io ritornassi alla Camera a chiedere nuove facoltà, non vorrei poi essere tacciato di avere troppo leggermente accettata questa limitazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta essa pure quest'ammendamento?

BRIGANTI-BELLINI, relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

VALERIO. Nelle parole che io rivolgeva all'onorevole ministro, e che a lui parvero irritanti, ma che certo non erano dettate da intenzione irritante, io aveva formulata una domanda che l'onorevole ministro ha lasciata senza risposta. Io lo aveva pregato di voler dire alla Camera se le obbligazioni occorrenti per adempire ai bisogni richiesti da questa legge (e non quelle della serie C), cioè alle spese che questa legge prescrive, se tali obbligazioni fossero tutte emesse. Io gli notava che persona autorevolissima, la quale ha presa di poi la parola, mi aveva assicurato che se n'era emesso solo un terzo. Se ciò fosse, io lo pregherei di dichiararlo, perchè allora vorrei pregare la Camera a adottare ancora un'altra disposizione, per cui i due terzi delle obbligazioni ancora da emettersi fossero sottoposti a quelle stesse norme a cui noi abbiamo sottoposte le obbligazioni necessarie per fare i lavori della strada *Aretina*.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Io ho detto che l'operazione relativa a queste obbligazioni della serie C costituisce una sola serie con quella della strada da Pisa a Porta, giacchè per non fare delle serie troppo piccole si sono riunite insieme, e le serie troppo piccole ognun sa che non sono vantaggiose per il credito di questi titoli; altro è emissione e altro è collocamento.

Ora io non sono certo che sieno tutte collocate, ma sono emesse.

Questa operazione è presentemente in corso, ed io non potrei in nessunissimo modo accettare che fosse presa una nuova disposizione, la quale potrebbe pregiudicarne il buon successo.

Ho dichiarato alla Camera che il Ministero è pronto a farle

conoscere, ad operazione finita, i modi praticati e il risultato, ma oggi non potrei entrare in maggiori spiegazioni.

Io credo che maggiori spiegazioni e nuove disposizioni nuocerebbero ad una operazione in corso, fatta conformemente al decreto 10 febbraio 1860.

VALERIO. Poichè è a questo punto stabilito che di queste obbligazioni ve n'ha una porzione da collocare, io, ripeto, non cerco di entrare nei rapporti che possono avere queste obbligazioni colle obbligazioni della serie C; ciò dipenderà da altre informazioni.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Sono una sola serie; questa è cosa di fatto.

VALERIO. Domando perdono; bisogna allora che ci spieghiamo bene. Col decreto 10 febbraio 1860, col quale il Governo toscano costituiva, si può dire, le *Livornesi*, il Governo toscano autorizzava questa società ad emettere varie serie di obbligazioni per far fronte a vari impegni che quella società doveva prendere per costituire la fusione con tutte le linee che furon poi riunite alle *Livornesi*. Di questa serie, quella C, indeterminata di numero, doveva appunto soddisfare a vari impegni indeterminati per la quantità.

In giugno del 1861 si era già intrapresa l'emissione di questa serie per far fronte a certe obbligazioni, così almeno appare dal resoconto che fu stampato nei documenti dalla Camera uniti alla relazione relativa all'*Aretina*.

Questo nuovo decreto del 13 febbraio 1861 non attribuisce ai lavori che si dovevano fare per stabilire il collegamento delle linee di destra con quelle di sinistra, per adattare la stazione *Mariantonia* e fare insomma quei lavori che sono indicati all'articolo 2, non attribuisce a questi lavori una parte delle obbligazioni della serie C; attribuisce alla società delle *Livornesi* la facoltà di fare una nuova emissione di obbligazioni della stessa natura di quelle della serie C; questa è la disposizione del decreto.

Io non domando se questa emissione sarà o non sarà stabilita; io non voglio entrare in questa discussione, domando solamente se sono state collocate, perchè a me poco importa la normalità, il sistema con cui si fa l'emissione, cioè la questione della serie che si emette. Quello che importa molto a me, e che credo debba pure importar molto alla Camera, come norma generale di buona amministrazione, è che il collocamento di queste serie, cioè la valutazione definitiva che loro si dà, che è quella operazione per la quale in fin dei conti si viene a creare quel denaro che è guarentito dallo Stato, gli è che questa operazione si faccia colla pubblicità, si faccia colla pubblica concorrenza.

Questa è la massima che voi avete sancita quando avete approvato la legge che ha concesso alle *Livornesi* la linea *Aretina*; questa è la massima che avete approvata dando il prolungamento della linea da Chiusi ad Orte alla società della *Centrale-toscana*.

Questa massima io vi domando di sancire, scrivendo nella legge queste parole:

« Il collocamento delle obbligazioni suddette, che tuttora rimangono in portafoglio, sarà fatto con quelle norme che il Governo segnerà per assicurare ampiamente la libera concorrenza. »

Io non credo che questa domanda possa per nulla impedire le operazioni che il Governo sta per fare, o nuocere al credito.

Non può mai nuocere al credito il dover vendere i valori all'asta pubblica, ed il venderli in modo che da tutti si sappia quello che si vende.

Del resto io credo che il prendere un'altra via, oltrechè

sarebbe tornare indietro dai principii che avete sanciti, sarebbe pure andar contro un sistema ch'è generalmente riconosciuto come il solo adattabile nell'amministrazione delle cose pubbliche.

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Mi dispiace di non potere in nessun modo accettare la proposizione dell'onorevole Valerio. Ho già detto che non sono definitivamente collocate tutte queste obbligazioni, ma ch'è un'operazione in corso.

Quest'operazione non è già il ministro, come suppone l'onorevole Valerio, che la faccia. Il ministro dei lavori pubblici unicamente per la determinazione del capitale, e quello delle finanze per ciò che spetta alle condizioni, intervengono ad approvare i modi proposti dalle società. Ma le operazioni non sono fatte dal Governo, sono fatte dalle società.

Su questo punto bisogna anzi molto insistere. Non sarebbe buono d'implicarvi la responsabilità dei ministri del Governo.

Quando una società privata ha già iniziata un'operazione sulla fede d'una concessione, quando il ministro ha già approvati i termini di questa operazione, quando in ciò si è proceduto colle norme che erano sancite dai capitolati che reggevano la società, il venir, ad operazione ammezzata, a dire: quest'ultima parte voi la farete in un modo diverso dall'altra, non può a meno (ne faccio appello a tutti quelli che nella Camera conoscono questo genere di operazioni per pratica), non può a meno, dico, che produrre un grave disturbo d'interessi.

Ripeto però che, ad operazione finita, non ho nessunissima difficoltà di dare le più ampie spiegazioni alla Camera.

Ma, se la Camera crede di adottare oggi la proposta del deputato Valerio, io non ci faccio nessunissima opposizione, come ministro; come deputato non la voterò, e come ministro debbo avvertire la Camera degl'inconvenienti che la cosa può avere se l'operazione non potesse essere condotta a compimento.

Ciò potrebbe dar luogo a delle liti, qualora la società avesse corso ormai degl'impegni che io non li conosco nella loro estensione e neppure nella loro totalità, ma che probabilmente esistono.

Io dico insomma che il venire a disturbare con una nuova condizione un'operazione in corso parmi un sistema molto pericoloso, e mi credo in dovere di farne avvertita la Camera per le conseguenze che ne potrebbero risultare.

VALERIO. Domando la parola.

Voci. Ai voti! (*Segni d'impazienza*)

VALERIO. Io prego la Camera di permettermi due sole parole. Io non ho, col mio emendamento, domandato che il Ministero si facesse emettitore di queste obbligazioni; se il ministro avesse ben capito. . .

PERUZZI, ministro pei lavori pubblici. Ha detto: l'operazione che fa il Ministero. . .

VALERIO. Mi perdoni, il mio emendamento, che sta sotto gli occhi al presidente, contiene queste parole:

« Il collocamento delle obbligazioni che rimangono in portafoglio sarà fatto con quelle norme che saranno segnate dal Governo per assicurarne la pubblica concorrenza. »

Dunque non è il Ministero che faccia, egli sarebbe solo chiamato a segnare le norme colle quali si dovrebbe fare la emissione.

Con queste spiegazioni io intendo solo a rivendicare il principio che informa il mio emendamento, perchè anch'io comprendo benissimo che le operazioni della società bisogna lasciarle alla società, non chiamare il Ministero ad eseguirle.

Ora però, sentite le osservazioni del signor ministro, da cui risulta nel caso concreto l'esistenza di fatti che pregiudicano la questione, e condizioni specialissime per cui egli crede pericolosa l'applicazione di quelle norme, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo 4 già letto.

(È approvato).

« § 5. A forma dell'articolo 9 del decreto del regio Governo della Toscana del 2 marzo 1860 sono dichiarati a tutti gli effetti di pubblica utilità i lavori tutti contemplati nel paragrafo 2 del presente decreto, e quindi per le espropriazioni che la società avesse luogo di fare per la loro esecuzione si applicherà la legge del 24 ottobre 1860. »

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DI ASSICURAZIONE.

FABRIZI GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per tassa sulle società industriali e commerciali e sulle assicurazioni.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

VOTAZIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ESENZIONE D'INGEGNERI DALL'OBLIGO DELLA CAUZIONE.

PRESIDENTE. Prima di passare allo squittinio segreto sul disegno di legge sulla stazione di Firenze, interrogo la Camera se intenda occuparsi dell'altro disegno posto all'ordine del giorno e relativo all'esenzione degl'ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo di prestar la cauzione di che nel decreto italico del 5 novembre 1805, il quale disegno di legge non darà probabilmente luogo a lunga discussione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora passeremo alla discussione di questo schema di legge.

Ne darò lettura:

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà l'obbligo negl'ingegneri, architetti e periti agrimensori, di prestare la cauzione richiesta dal regolamento italico del 5 novembre 1805, dalla notificazione estense 16 febbraio 1816, dal decreto parmense del 14 dicembre 1849 e dal regolamento pontificio del 25 giugno 1825.

« Art. 2. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente impegnate per effetto delle citate leggi, decreti e regolamenti.

« Art. 3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente legge, s'avranno senz'altro per isvincolate tutte le suddette cauzioni, contro alle quali non sia stata insinuata opposizione. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

TORNATA DEL 30 GENNAIO

(La Camera passa alla discussione degli articoli sovra letti, i quali sono approvati senza discussione.)

Prima di passare allo squittinio segreto, avverto la Commissione degli scrutatori estratti a sorte ieri di riunirsi questa sera alle ore 8 per procedere allo spoglio delle schede oggi deposte.

(Si passa allo scrutinio segreto.)

RISULTATO DELLE VOTAZIONI.

Risultamento della votazione nel disegno di legge per la compera della stazione della ferrovia livornese a Firenze:

Presenti	217
Votanti	215
Maggioranza	109
Voti favorevoli	158
Voti contrari	57
Si astennero	2

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'esenzione degl'ingegneri e dei periti agrimensori dall'obbligo di prestare la cauzione:

Presenti	216
Votanti	215
Maggioranza	109
Voti favorevoli	179
Voti contrari	36
Si astenne	1

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Liborio Romano per la vendita de' beni che appartengono allo Stato e agl'istituti di beneficenza;
- 3° Discussione sul progetto di legge per ispesi straordinarie sul bilancio dei lavori pubblici del 1861.